



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

12/78/CR4ter)a/C3

**POSIZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME SUL PROGETTO DI RELAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE
DISPOSIZIONI COMUNI SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE, SUL
FONDO SOCIALE EUROPEO, SUL FONDO DI COESIONE, SUL FONDO EUROPEO
AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE E SUL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI
MARITTIMI E LA PESCA COMPRESI NEL QUADRO STRATEGICO COMUNE E
DISPOSIZIONI GENERALI SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE, SUL
FONDO SOCIALE EUROPEO E SUL FONDO DI COESIONE, E CHE ABROGA IL
REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ritiene di fondamentale importanza partecipare alla fase di formazione della cornice normativa della nuova politica di coesione, in ragione del ruolo delle Regioni di titolari dei Programmi operativi, nel rispetto del principio di sussidiarietà e con l'obiettivo di dotarsi di strumenti adeguati a rispondere in modo efficace alle sfide che i territori dovranno affrontare nei prossimi anni. In quest'ottica, la cooperazione con il Parlamento europeo, che segue quella con il Comitato delle Regioni, risponde alla necessità di rendere massimo l'apporto in questa fase di discussione e proposta e costituisce un'importante opportunità per consolidare la posizione italiana e concorrere sinergicamente al miglioramento dei testi legislativi.

Le Regioni e le Province autonome esprimono apprezzamento per il lavoro del Parlamento europeo. La significativa attività emendativa svolta sinora dalla Commissione per lo Sviluppo regionale è in larghissima parte condivisa dalle Regioni italiane. I principi che ispirano le ulteriori proposte emendative delle Regioni sono i medesimi che hanno guidato l'azione parlamentare: la sussidiarietà, la proporzionalità, l'orientamento ai risultati, la flessibilità, la semplificazione gestionale e amministrativa (allegato 1 al presente documento).

La Conferenza è convinta che anche attraverso un *budget* adeguato per la politica di coesione sarà possibile superare la fase di crisi che l'Europa sta attraversando e sottolinea che l'individuazione di tale dotazione deve essere basata sulle situazioni reali degli Stati membri e delle Regioni. In questo senso, auspica che percentuali e soglie di tipo finanziario abbiano carattere indicativo e non vincolante. Il riparto delle risorse fra i Fondi deve avvenire in base alle esigenze locali e alle valutazioni delle autorità competenti, così come la scelta delle priorità di investimento deve essere effettuata in modo coerente all'obiettivo di ridurre significativamente i divari di opportunità fra i cittadini.

Le Regioni considerano essenziale il proprio ruolo nel negoziato e nella programmazione, in particolare, nell'elaborazione dei documenti strategici, quali l'Accordo di partenariato, funzionale ad una politica efficacemente articolata sui territori. Inoltre, condividendo con il Parlamento

l'approccio orientato ai risultati, che la Commissione europea propone, le Regioni considerano imprescindibile il loro apporto alla definizione degli obiettivi e dei risultati ed evidenziano come incentivi e sanzioni debbano sempre essere proporzionati ed efficaci.

Le Regioni auspicano, inoltre, che siano tenute debitamente in conto le esigenze di flessibilità, che ispirano larga parte degli emendamenti aggiuntivi proposti, in modo da consentire di sviluppare strategie e intraprendere azioni effettivamente rispondenti alle vocazioni territoriali. In questo senso pur condividendo il principio della concentrazione tematica, coerentemente con quanto evidenziato nei regolamenti specifici, richiamano la necessità di una maggiore possibilità di scelta che vada oltre soglie vincolanti e predeterminate.

Le Regioni ritengono cruciale il tema della semplificazione della gestione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali e ravvisano nel ruolo che i Regolamenti attribuiscono alla Commissione europea nell'ambito della produzione di atti delegati ed esecutivi dopo l'adozione dei Programmi, il rischio che le Amministrazioni si trovino ad operare in un quadro giuridico incerto e in continua evoluzione, con il possibile pregiudizio dell'efficienza degli interventi.

E' altresì necessario garantire continuità tra i periodi di programmazione nelle modalità di gestione, introducendo quindi modifiche esclusivamente funzionali al miglioramento della programmazione e indirizzate alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e delle Amministrazioni responsabili dell'attuazione dei programmi.

La Conferenza esprime preoccupazione circa la possibilità che la previsione di condizionalità *ex ante* generali possa pregiudicare la preparazione e l'attuazione dei Programmi e dei progetti a livello Regionale. In questo senso, nel ribadire che le condizionalità *ex ante* dovrebbero essere limitate alle aree direttamente collegate all'attuazione della politica di coesione, ha condiviso delle proposte di revisione dell'allegato IV del Regolamento generale sia con riferimento alla formulazione delle condizionalità sia con riferimento ai criteri di adempimento delle stesse (allegato 2 al presente documento).

La Conferenza auspica infine che queste forme di collaborazione con i parlamentari europei possano essere approfondite e strutturate nell'interesse delle istituzioni coinvolte e del Paese.

Roma, 22 maggio 2012

LEGENDA:

- 1) le integrazioni proposte dalle Regioni sono in **grassetto**, mentre sono in ~~barrate~~ le parti che si propone di eliminare o modificare;
- 2) gli emendamenti già proposti dal Parlamento sul testo della Commissione sono in *corsivo* (versione del 19 aprile e del 7 maggio del progetto di relazione).

Emendamento 1

Articolo 5 – comma 3

Partenariato e governance a più livelli

~~3. Un codice europeo di condotta definisce gli obiettivi e i criteri per sostenere l'attuazione del partenariato e agevolare lo scambio di informazioni, esperienze, risultati e buone pratiche fra gli Stati membri. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 142 per stabilire tale codice di condotta Europeo.~~

Motivazione

Indipendentemente dalla riformulazione del testo proposta dal PE nella versione del 7 maggio, si ritiene non opportuno che la Commissione intervenga con un atto delegato sulle modalità di organizzazione e coinvolgimento del partenariato, essendo queste fortemente caratterizzate dalla organizzazione e dalle pratiche istituzionali di ciascun Stato membro. Pertanto si propone l'eliminazione dell'intero comma 3.

Si osserva inoltre che la modifica è coerente con quanto previsto nella ultima versione di compromesso della presidenza danese.

Emendamento 2

Articolo 9 – punti 6 e 9

Obiettivi tematici

6) tutelare e valorizzare l'ambiente **e il patrimonio culturale** e promuovere l'uso efficiente delle risorse;

[...]

11) rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente; **fornire un orientamento strategico per lo sviluppo territoriale nel quadro della strategia Europa 2020 a tutti i livelli di governo tramite l'agenda territoriale dell'UE;**

Motivazione

In riferimento al punto 6, è di fondamentale importanza inserire la tutela del patrimonio culturale tra gli obiettivi tematici dei fondi del QSC; inoltre tale proposta si pone in coerenza con quanto previsto all'art. 5 punto 6 lett. C della proposta di regolamento per il Fondo europeo di sviluppo regionale.

In relazione al punto 11, l'assistenza tecnica dovrebbe anche facilitare le azioni strategiche condotte "dal basso". L'agenda territoriale 2020, approvata dagli Stati membri nel 2011, offre una serie di preziose raccomandazioni nel campo dello sviluppo territoriale nell'UE.

Emendamento 3

Articolo 10

Quadro Strategico Comune

Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione **un quadro strategico comune fornisce un orientamento strategico sul contributo dei Fondi al conseguimento degli** ~~e di conseguire gli~~ obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ~~un quadro strategico comune coordina e bilancia le priorità d'investimento con gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9.~~

Motivazione

Si ritiene che la proposta di emendamento del Parlamento europeo di eliminare il riferimento al ruolo del QSC che traduce gli obiettivi in azioni chiave, sia pienamente condivisibile poiché, come specificato nel *working document del PE*, un documento strategico non dovrebbe contenere elementi specifici come le azioni chiave. Tuttavia, proprio in virtù del ruolo strategico del QSC, si ritiene che la sua funzione sia espressa in maniera ancora più chiara nella soluzione proposta nel testo di compromesso della Presidenza danese. Sulla stessa linea dovrebbero essere emendati anche il considerando 14, l'art. 2.2.2, l'art. 11 e l'art. 14.

Emendamento 4

Articolo 11 – lettera d)

Contenuto (del QSC)

Il quadro strategico comune stabilisce:

[...]

~~b) le principali sfide territoriali per le zone urbane, rurali, costiere e di pesca, nonché per le zone con caratteristiche territoriali particolari di cui agli articoli 174 e 349 del trattato, da affrontare nell'ambito dei Fondi del QSC;~~

[...]

(d) i settori prioritari per le attività di cooperazione ~~territoriale~~ **transfrontaliera, transnazionale ed interregionale** nell'ambito di ciascun Fondo del QSC, tenendo conto delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi, *laddove gli Stati membri e le regioni vi partecipino*;

Motivazione

Si propone l'eliminazione del paragrafo d) in quanto "le caratteristiche territoriali" dovrebbero essere trattate nei POR e ripropone la medesima eliminazione anche per il contratto di partenariato (art. 14. a. v), inserendo nell'art. 14 anche la previsione che "i programmi di cooperazione territoriale invece non rientrano nel contratto di partenariato", in quanto il carattere multilaterale della cooperazione territoriale europea non ne permette una gestione tramite lo strumento dell'accordo di partenariato.

D'altro canto, qualora si condividesse l'emendamento parlamentare, si ritiene che la dizione "cooperazione territoriale" suggerita dal PE possa ingenerare confusione terminologica con la "cooperazione territoriale europea" finanziabile con il solo strumento del FESR. Si propone pertanto di sostituire tale dizione con quella indicata nel box, che è in linea con le espressioni adottate nell'allegato II alla parte II del QSC.

Si ritiene importante definire un approccio territoriale bilanciato a livello regionale che tenga conto delle sfide di sviluppo delle zone urbane, rurali e delle aree con handicap naturali permanenti quali

le aree montane al fine di promuovere pienamente il loro potenziale di crescita. A tal proposito si considera fondamentale, nel rispetto del principio di sussidiarietà, lasciare alle Regioni la necessaria autonomia nell'identificazione dei territori coinvolti da inserire nei Programmi Operativi e nella definizione delle modalità gestionali delle strategie di sviluppo macro-regionale, regionale e locale.

Emendamento 5

Articolo 13

Preparazione ~~del contratto~~ **dell'accordo** di partenariato

1. Ogni Stato membro prepara ~~il contratto~~ **l'accordo** di partenariato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

2. Negli Stati Membri dove, in base ai rispettivi ordinamenti, altre autorità pubbliche rivestono un ruolo di soggetti titolari dei programmi operativi, esse partecipano a pieno titolo all'elaborazione dell'accordo di partenariato.

~~3. 2. Il contratto~~ **l'accordo** di partenariato è elaborato dagli Stati membri in cooperazione con i partner di cui *all'articolo 4, paragrafo 4*, e all'articolo 5. ~~Il contratto~~ **L'accordo** di partenariato è preparato in dialogo con la Commissione.

~~4. 3. Il contratto~~ **L'accordo** di partenariato si applica alla totalità del sostegno fornito dai Fondi del QSC nello Stato membro interessato.

5. 4. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione ~~il contratto~~ **l'accordo** di partenariato *entro sei quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.*

Motivazione

Si ritiene necessario, in linea con la posizione del Comitato delle Regioni, il coinvolgimento delle autorità regionali nella preparazione dei contratti di partenariato, in ragione del ruolo di finanziatori ed attuatori della politica di coesione.

Le Regioni si sono infatti espresse in più sedi in questa direzione. Ad ogni Amministrazione dovrebbe essere data la possibilità di individuare le giuste forme di consultazione del partenariato che permettano di valorizzare il contenuto dell'apporto fornito dagli attori del territorio e conducano politiche di intervento condivise ed effettivamente rispondenti alle esigenze reali, senza che ciò si traduca in una dilatazione dei tempi di programmazione.

Si propone inoltre di modificare la denominazione da “contratto” in “accordo” di partenariato, coerentemente con la proposta della Presidenza danese; si ritiene infatti che la dizione “contratto” non sia opportuna in considerazione della terminologia giuridica adottata nei vari Stati membri.

Tale modifica è da ritenersi valida per tutti gli articoli del Regolamento, anche ove non esplicitamente segnalato.

Rispetto alla tempistica per la presentazione dell'accordo di partenariato la proposta, in linea con il testo di compromesso della presidenza danese, è di 4 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento.

Emendamento 6

Articolo 14

L'accordo ~~Il contratto~~ di partenariato stabilisce:

a) le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tra cui:

[...]

- ~~ii) un'analisi sintetica delle valutazioni ex ante dei programmi che giustifichi la scelta degli obiettivi tematici e la dotazione indicativa dei Fondi del QSC;~~
- ~~iii) per ciascun obiettivo tematico, una sintesi dei risultati principali attesi per ciascun Fondo del QSC;~~
- ~~iv) la ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale per ciascun Fondo del QSC, nonché l'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;~~
- ~~v) i principali settori prioritari per le attività di cooperazione, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi;~~
- ~~viii) i principi orizzontali e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei Fondi del QSC;~~
- iv) l'elenco dei programmi nell'ambito del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, tranne quelli rientranti nell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", e dei programmi del FEASR e del FEAMP, con le rispettive dotazioni annuali indicative per ciascun Fondo del QSC;
- b) un approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenuto dai Fondi del QSC, che stabilisce:
- i) i meccanismi a livello nazionale e regionale che garantiscono il coordinamento tra i Fondi del QSC e gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;
- ii) le modalità volte a garantire un approccio integrato all'impiego dei Fondi del QSC per lo sviluppo territoriale delle zone urbane, **periurbane**, rurali, costiere e di pesca e delle zone con caratteristiche territoriali particolari, di cui all'articolo 174 del TFUE, segnatamente le modalità di applicazione degli articoli 28, 29 e 99, corredate, se del caso, di un elenco delle città che partecipano alla piattaforma per lo sviluppo urbano di cui all'articolo 8 del regolamento FESR; [...]
- e) le modalità per garantire l'attuazione efficiente dei Fondi del QSC, tra cui:
- ~~i) una valutazione per stabilire se sia necessario rafforzare la capacità amministrativa delle autorità e, se del caso, dei beneficiari, e le azioni da intraprendere a tal fine;~~
- ii) una sintesi delle azioni, con i relativi obiettivi, previste nei programmi per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;
- ~~iii) una valutazione dei sistemi esistenti per lo scambio elettronico dei dati e le azioni previste per permettere che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità responsabili della gestione e del controllo dei programmi avvengano esclusivamente mediante scambio elettronico dei dati.~~
- I programmi di cooperazione territoriale invece non rientrano nell'accordo di partenariato.**

Motivazioni

Si ritiene che non sia necessario riprendere all'interno del contratto di partenariato dei dati già forniti e negoziati nell'ambito dei programmi operativi. Queste disposizioni appaiono infatti ridondanti e non vanno nel senso di una semplificazione. Inoltre, gli Stati membri non possono assumersi degli impegni preventivamente presi a livello regionale e locale.

Per quanto riguarda l'approccio integrato all'impiego dei fondi del QSC, esso è fondamentale anche nelle zone periurbane, altrimenti si rischia di privare queste ultime, che in realtà sono sempre più numerose nell'UE, non solo dei fondi destinati alle zone rurali, ma anche dei finanziamenti assegnati alle aree urbane.

Infine, per quanto riguarda la cooperazione territoriale europea, dato il suo carattere multilaterale, essa non può essere gestita tramite lo strumento dell'accordo di partenariato; dovrebbe quindi essere espressamente esclusa dall'ambito di applicazione di tale strumento.

Emendamento 7

Articolo 15

Adozione e modifica del contratto di partenariato

1. La Commissione valuta la coerenza ~~del contratto~~ **dell'accordo** di partenariato con il presente regolamento, con il quadro strategico comune e con le raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato, ~~tenendo conto delle valutazioni ex ante dei programmi,~~ e formula osservazioni entro ~~tre~~ **due** mesi dalla data di presentazione del contratto di partenariato. Lo Stato membro fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede ~~il contratto~~ **l'accordo** di partenariato.

2. La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva ~~il contratto~~ **l'accordo** di partenariato entro ~~sei~~ **quattro** mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. ~~In questo quadro, le competenti autorità regionali e locali di cui all'articolo 5.1, possono segnalare alla commissione se significativi aspetti del partenariato non sono stati correttamente attuati nella preparazione del Contratto di partenariato.~~ **L'accordo** ~~il contratto~~ di partenariato non entra in vigore prima del 1° gennaio 2014.

Motivazione

In coerenza con l'emendamento all'articolo 14, si propone di eliminare il riferimento alla valutazione ex ante.

Inoltre si ritiene opportuno accorciare a 4 mesi il termine di approvazione da parte della Commissione dell'accordo di partenariato.

Non sono inoltre chiare le modalità né di segnalazione né di possibili risposte da parte della Commissione alle eventuali "proteste", da parte delle Autorità regionali e locali, di non essere state coinvolte nel processo di costruzione del Contratto di partenariato. Pertanto non si ritiene condivisibile l'inserimento del PE .

Emendamento 8

Articolo 16

Concentrazione tematica

Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, gli Stati membri concentrano il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che rispondono alle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del Trattato e nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato, tenendo conto *nel contempo* delle esigenze nazionali e regionali *e assicurando un giusto equilibrio tra tali esigenze e gli obiettivi dell'Unione*. **Coerentemente con il principio di sussidiarietà, le autorità di gestione scelgono autonomamente gli obiettivi tematici e le priorità d'investimento sui quali concentrare il sostegno complessivo dell'UE.**

Motivazione

Si condivide il principio di concentrare la maggior parte delle risorse su di un numero limitato di obiettivi tematici/priorità di investimento, ma ritiene che la scelta degli obiettivi e delle priorità vada lasciata alle autorità di gestione, in base ad una specificazione locale degli obiettivi di Europa

2020 e del quadro strategico comune. Inoltre nel documento di lavoro del Parlamento europeo (24 gennaio 2012) viene esplicitato che la scelta degli obiettivi e delle priorità debba prevedere un approccio bottom up in cui le regioni abbiano facoltà di scelta sulla base di un “menù” stabilito in partenariato con gli attori europei, nazionali, regionali e locali. Un rigido approccio top-down, come proposto dalla Commissione, potrebbe andare a detrimento dell’approccio integrato.

Emendamento 9

Articolo 17

Condizionalità ex ante

[...]

2. Gli Stati membri accertano che le condizionalità ex ante, **ove applicabili perché direttamente collegate ad un obiettivo tematico/priorità dell’accordo di partenariato e/o programma**, siano soddisfatte.

3. Se le condizionalità ex ante non sono soddisfatte alla data di trasmissione del contratto di partenariato, gli Stati membri includono nel contratto di partenariato una sintesi delle azioni da intraprendere a livello nazionale e regionale e il relativo calendario di attuazione per garantire l’adempimento di tali condizionalità entro **tre due** anni dall’adozione del contratto di partenariato oppure, se precedente, entro il 31 dicembre 2016.

4. Gli Stati membri **assieme alle proprie autonomie territoriali e locali** stabiliscono le azioni ~~dettagliate~~ per conformarsi alle condizionalità ex ante, compreso il relativo calendario di attuazione, nei programmi pertinenti.

5. La Commissione valuta le informazioni fornite in merito all’adempimento delle condizionalità ex ante nell’ambito della valutazione del contratto di partenariato e dei programmi. ~~Quando adotta un programma, la Commissione può decidere di sospendere del tutto o in parte eventuali pagamenti intermedi nell’ambito del programma, conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, in attesa che siano adeguatamente completate le azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante. Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante entro il termine fissato nel programma ~~costituisce~~ **può costituire** un motivo per la sospensione dei pagamenti **riferiti all’obiettivo tematico/priorità corrispondente**, da parte della Commissione, *conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo.*~~

Motivazione

Con il primo emendamento si propone di limitare la sospensione dei pagamenti soltanto all’obiettivo tematico corrispondente e non a tutto il programma, qualora una condizionalità non venga conseguita in tempo.

Gli emendamenti ai commi 3 e 4, in linea con la posizione espressa dal CdR, mirano ad una maggiore flessibilità ed al pieno coinvolgimento regionale nella fase di definizione delle azioni e del cronoprogramma per il soddisfacimento delle condizionalità inadempite.

La revisione del comma 5, ancora ispirata al CdR, mira a evitare che in caso di condizionalità ex ante non soddisfatte all’approvazione del PO si dia luogo a sospensione dei pagamenti o a correzioni, eliminando ogni riferimento all’applicazione della sanzione.

Le ulteriori modifiche suggerite, sempre con riferimento al comma 5, mirano altresì a respingere l’automatismo con il quale il mancato adempimento entro il termine stabilito nel programma dovrebbe condurre alla sospensione dei pagamenti al fine di evitare di compromettere gravemente il raggiungimento degli obiettivi specifici. Si propone quindi che tale sanzione sia un’eventualità.

Emendamento 10

Articolo 19

Verifica dei risultati

[...]

3. Qualora la verifica dei risultati effettuata nel 2017 e nel 2019 riveli che nell'ambito di una priorità di un programma non siano state conseguite le tappe fondamentali previste per il 2016 e il 2018, la Commissione rivolge raccomandazioni allo Stato membro interessato e se del caso attiva un supporto tecnico a favore delle autorità di gestione.

Motivazione

Riguardo al quadro di verifica dei risultati, si propone l'inserimento di un intero comma (3), affinché esso diventi un meccanismo di verifica degli obiettivi perseguiti durante tutto il periodo di programmazione.

Emendamento 11

Articolo 23 – comma 3

Preparazione dei programmi

[...]

3. I programmi sono presentati dagli Stati membri *entro tre sei mesi dall'adozione dalla trasmissione del contratto dell'accordo* di partenariato, tranne quelli nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" che vengono presentati *entro nove dieci mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato dall'entrata in vigore del presente regolamento*. Tutti i programmi sono accompagnati dalla valutazione ex ante di cui all'articolo 48

Motivazione

In generale si condivide la proposta emendativa del Parlamento europeo sulla tempistica legata ai programmi, tuttavia per la prima parte dell'articolo si propone di introdurre il riferimento alla "trasmissione", in luogo dell'"adozione". In effetti, si ritiene che il riferimento all'adozione introduce una variabile temporale indeterminata legata al tempo intercorrente tra la presentazione del contratto di partenariato ed il termine ultimo per la sua adozione. Ciò potrebbe indurre alla tardiva presentazione dei programmi, probabilmente nel corso del 2014, secondo una stima plausibile e, quindi, successivamente alla data di avvio della programmazione.

In buona sostanza si ritiene che il riferimento alla data di adozione del contratto lasci termini meno certi sulla tempistica di trasmissione/adozione dei programmi.

Tale emendamento va nella direzione di una semplificazione in termini di tempistica, accogliendo anche la necessità espressa di definire processi e tempistiche in maniera chiara e trasparente per la formazione e approvazione di tutti i documenti strategici.

Si propone che i Programmi Operativi siano presentati entro sei mesi dalla trasmissione del Contratto di Partenariato ovvero 10 mesi per i programmi di cooperazione che richiedono l'attivazione di partenariati multinazionali.

Emendamento 12

Articolo 25

Procedura di adozione dei programmi

[...]

2. La Commissione formula osservazioni entro ~~tre mesi~~ **un mese** dalla data di presentazione del programma. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il programma proposto.

3. Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, la Commissione approva ciascun programma entro ~~sei~~ **tre** mesi dalla presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite, ma non prima del 1° gennaio 2014 o prima che abbia adottato una decisione di approvazione del contratto di partenariato.

Motivazione

Si chiede di ridurre la tempistica di adozione dei Programmi operativi per evitare ritardi nell'avvio della programmazione che potrebbero causare, così come già sperimentato nella programmazione 2007-2013, criticità nel raggiungimento dei *target* di spesa legati alla regola del disimpegno automatico (n+2).

Emendamento 13

Articolo 26 – comma 2

2. La Commissione valuta le informazioni fornite a norma del paragrafo 1, tenendo conto della motivazione fornita dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, la Commissione approva la richiesta di modifica di un programma entro ~~cinque~~ **due** mesi dalla presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. La Commissione, se necessario, modifica al tempo stesso la decisione di approvazione del contratto di partenariato conformemente all'articolo 15, paragrafo 3

Motivazione

Si ritiene opportuno sottolineare la necessaria flessibilità da riconoscere ai Programmi Operativi e la conseguente elasticità nelle relative procedure di revisione, al fine di renderli strumenti efficaci di intervento sui territori e capaci di rispondere in maniera tempestiva ai cambiamenti che interessano il contesto socio economico di riferimento, introducendo, per esempio mediante i relativi atti esecutivi, adeguate soglie di tolleranza e flessibilità riguardo variazioni di risorse appostate, target e indicatori.

Infine, proprio per far sì che i Programmi Operativi siano strumenti in grado di rispondere adeguatamente ad eventuali modifiche del contesto socio-economico, si propone che i tempi di approvazione da parte della Commissione di eventuali modifiche sia portato da cinque a due mesi.

Emendamento 14

Articolo 28 - comma 1

Sviluppo locale di tipo partecipativo

1. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo, denominato sviluppo locale LEADER nell'ambito del FEASR, è:

[...]

b) di tipo partecipativo, ossia guidato da gruppi di azione locale composti da rappresentanti degli interessi socioeconomici locali pubblici e privati, in cui né il settore pubblico, né un singolo gruppo di interesse rappresenta, a livello decisionale, **in linea di principio**, più del 49 % dei diritti di voto, **salvo eccezioni previste dai programmi operativi nel caso di strutture istituzionalizzate di sviluppo locale esistenti e che consentano modalità di voto diverse;**

Motivazione

Si ritiene che nel caso in cui esistano già dei partenariati locali, questi non dovrebbero essere ingiustamente penalizzati a causa di modalità di voto interne che non corrispondano esattamente a quelle stabilite dalla proposta di direttiva. Il regolamento dovrebbe lasciare un margine di manovra sufficiente per consentire ai partner di individuare soluzioni fattibili in fase di preparazione del contratto di partenariato.

Emendamento 15

Articolo 29

Strategie di sviluppo locale

1. Una strategia di sviluppo locale contiene ~~almeno~~ i seguenti elementi:

- a) la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;
 - b) un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, delle carenze, delle opportunità e dei rischi;
 - c) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, **illustrandone il carattere integrato segnatamente per le strategie nelle zone periurbane che coinvolgono partner urbani e soggetti rurali;**~~un'illustrazione del carattere integrato e innovativo della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di obiettivi precisi e misurabili per le realizzazioni e i risultati. La strategia deve essere coerente con i programmi pertinenti di tutti i Fondi del QSC interessati;~~
 - ~~d) una descrizione del processo di associazione della comunità all'elaborazione della strategia;~~
 - de) un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;**
 - ef) una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione, in linea con le previsioni dei rispettivi Programmi Operativi ;**
 - fg) il piano di finanziamento della strategia, compresa la dotazione prevista a titolo di ciascun Fondo del QSC, e in particolare il ricorso agli investimenti territoriali integrati, allo sviluppo urbano e a piani d'azione comuni.**
2. Gli Stati membri **in accordo con le autonomie territoriali** definiscono i criteri per la selezione delle strategie di sviluppo locale. Le norme specifiche di ciascun Fondo possono stabilire criteri di selezione.
3. Le strategie di sviluppo locale ~~sono~~ **possono essere** selezionate da un comitato istituito a tale scopo dalle autorità di gestione dei programmi.

[....]

~~6. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 riguardanti la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia di cui al paragrafo 1, lettera a).~~

Motivazione

In generale si ritiene necessario un aumento della semplificazione delle modalità e procedure relative all'attuazione di queste nuove disposizioni al fine di evitare di scoraggiare gli attori locali dal ricorrervi. In questa direzione vanno le eliminazioni delle lettere c) e d) del comma 1.

Inoltre, è importante che le strategie di sviluppo locale possano promuovere le relazioni tra zone urbane e zone rurali, nonché coinvolgere a pieno titolo i soggetti locali delle zone periurbane, pertanto si suggerisce la modifica al comma 1, lettera c).

Non si condivide interamente il punto 1 lettera f, in particolare per gli aspetti di monitoraggio e valutazione, che dovrebbero rientrare fra le attività ordinarie del fondo di riferimento e non delegate ai gruppi di azione locale, rischiando anche la possibilità di duplicazioni. Si ritiene necessario esplicitare che tali previsioni siano allineate a quanto disciplinato nei PO. (gruppo di contatto)

Inoltre, dovrebbe essere perfettamente possibile, in alcuni casi, abbinare le strategie di sviluppo locale con l'attuazione di investimenti territoriali integrati e di piani d'azione comuni. Pertanto si suggerisce la modifica al comma 1, lettera g) e al comma 2.

Si ritiene opportuno sostituire al terzo comma l'espressione "sono selezionate" con "possono essere selezionate", al fine di non porre un obbligo in capo ai programmi che vogliano avviare una strategia di sviluppo locale di istituire il comitato di selezione.

E' da considerarsi eccessiva la previsione di un atto delegato anche per la definizione di territorio e popolazione interessati alla strategia di sviluppo locale; tale scelta dovrebbe essere definita autonomamente nell'ambito di ciascun PO. Si propone, pertanto, l'eliminazione del comma 6.

Emendamento 16

Articolo 32 – comma 1
Strumenti finanziari

1. I Fondi del QSC possono intervenire per sostenere strumenti finanziari nell'ambito di un programma, anche quando sono organizzati attraverso fondi di fondi, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità, sulla base di una valutazione ex ante che ha individuato fallimenti del mercato o condizioni di investimento non ottimali e necessità di investimento.

Nel caso in cui gli strumenti finanziari supportino il finanziamento delle imprese, tale supporto dovrebbe essere indirizzato in particolare alla creazione di nuove imprese, alle fasi iniziali, di riorganizzazione e riconversione di un'impresa, includendo il capitale di avviamento e quello di espansione. Tale supporto dovrebbe includere investimenti sia in attività tangibili, sia intangibili ed anche il capitale circolante, con un'ottica di stimolo del settore privato come fornitore di finanziamento alle imprese. Gli strumenti finanziari non dovrebbero supportare le imprese in difficoltà, secondo la definizione del Regolamento della Commissione (EC) N. 800/2008.

Motivazione

Si sostiene in coerenza con gli emendamenti della Presidenza danese, di prevedere la possibilità di finanziare anche il capitale circolante in tutte le fasi di vita delle imprese per garantire operazioni finanziarie finalizzate al rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria delle imprese. Si ritiene inoltre che vadano sostenute le imprese non solo nella loro fase di start up e crescita ma

anche nella fase di riorganizzazione e riconversione per affrontare le nuove sfide dell'economia che nascono dalla crisi economico-finanziaria in atto, che ha portato e ancora porterà significative modifiche degli scenari di contesto.

Emendamento 17

Art. 33 - commi 1 e 3:

Attuazione degli strumenti finanziari

[...]

3. Per gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:

a) strumenti finanziari che soddisfano i termini e le condizioni uniformi stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3;

b) strumenti finanziari già esistenti o nuovi specificamente concepiti per conseguire la finalità prevista e che rispettano le disposizioni applicabili dell'Unione e nazionale.

La Commissione adotta atti ~~delegati ai sensi dell'articolo 142~~ **di esecuzione** che stabiliscono le norme specifiche relative a particolari tipologie di strumenti finanziari di cui alla lettera b), e agli eventuali prodotti ottenuti tramite tali strumenti.

Motivazione

Si ritiene che, rispetto al testo proposto dal PE nella versione del 7 maggio di spostare la previsione dal comma 3 al comma 1, sia preferibile mantenere il testo della Commissione. Si propone inoltre che gli atti per definire norme specifiche per alcuni strumenti finanziari di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 33, siano di tipo esecutivo e non delegato.

Si segnala, in alternativa, la proposta di compromesso danese (cfr. versione 2 doc. blocco negoziale) che prevede tout court l'eliminazione del paragrafo in un'ottica di flessibilità.

Emendamento 18

Articolo 34

Attuazione di particolari tipologie di strumenti finanziari

3. Gli organismi incaricati dei controlli dei programmi non possono effettuare verifiche a livello di destinatari finali tranne che in caso di sospetto di frode.

4. Gli organismi incaricati dell'attuazione degli strumenti finanziari, ai fini dell'attività di controllo, non possono imporre ai destinatari finali, con riferimento alla loro contabilità, registrazioni che sono già conservate da tali organismi nella loro attività ordinaria.

Motivazione

Si sostiene in coerenza con gli emendamenti della Presidenza danese, di semplificare le procedure di controllo al fine di non produrre inutili duplicazioni.

Emendamento 19

Art. 35 – commi 2, 3 e 5

Strumenti finanziari

[...]

2. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), attuati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, lettere a) e b), la spesa complessiva ammissibile indicata nella richiesta di pagamento comprende e indica separatamente l'importo complessivo del sostegno erogato o che si prevede di erogare allo strumento finanziario ~~per gli investimenti da effettuare~~ **le obbligazioni da assumere** nei destinatari finali nel corso di un periodo prestabilito non superiore a due anni, compresi i costi e le spese di gestione.

3. L'importo calcolato conformemente al paragrafo 2 è corretto nella **prima richiesta di pagamento presentata decorsi i due anni di cui al paragrafo 2** ~~richieste di pagamento successive~~ per tenere conto della differenza tra l'importo ~~del sostegno precedentemente erogato~~ allo strumento finanziario in questione e **le obbligazioni assunte dallo strumento finanziario nei confronti dei** ~~gli importi effettivamente investiti~~ nei destinatari finali, più i costi e le spese di gestione sostenuti. Tali importi sono indicati separatamente nella richiesta di pagamento

[...]

5. Alla Commissione, **tenendo conto dei contributi degli Stati Membri e delle autorità regionali**, è conferito il potere di adottare, mediante atti ~~delegati a norma dell'articolo 142~~, **di esecuzione** le norme specifiche relative ai pagamenti e alla revoca dei pagamenti a favore degli strumenti finanziari e alle eventuali conseguenze per quanto riguarda le richieste di pagamento.

Motivazione

Si ritiene che le modifiche proposte mirano a chiarire le modalità di calcolo delle spese per gli strumenti finanziari inseribili nelle richieste di pagamento. Si specifica il momento nel quale si dovrà correggere la richiesta di pagamento per tenere conto dello stato di utilizzo delle risorse da parte dello strumento finanziario, e si precisa che le risorse si intendono utilizzate nel momento in cui sorge un'obbligazione nei confronti dei destinatari finali (si rilascia la garanzia, si sottoscrive il contratto di finanziamento) indipendentemente dall'avvenuta erogazione della somma.

Stante l'attuale formulazione dell'art. 35, par. 2, si propone innanzitutto che le ulteriori previsioni vengano specificate attraverso atti di esecuzione piuttosto che tramite atti delegati e si chiede che attraverso questi ultimi venga precisato a partire da quando decorrono i due anni, con riferimento alle diverse tipologie di strumenti finanziari attivati. I due anni dovrebbero decorrere a partire dalla effettiva operatività dello strumento (possibilità di accesso da parte dei destinatari finali).

Il testo della proposta di regolamento incentiva notevolmente il ricorso agli strumenti standard predisposti dalla Commissione, con l'obiettivo, condivisibile, di frenare un uso eccessivo degli strumenti di ingegneria finanziaria al solo fine di certificare spesa. In particolare, gli emendamenti proposti dal Comitato con riferimento al paragrafo 3 tendono a perseguire un riequilibrio anche tramite una maggiore diversificazione di termini e condizioni e l'introduzione di un margine di tolleranza rispetto alla capacità di rispettare le previsioni.

Emendamento 20

Art. 39

Uso delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura del programma

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le plusvalenze e le risorse in conto capitale e gli altri rendimenti imputabili al sostegno dei Fondi del QSC agli strumenti finanziari siano utilizzati conformemente alle finalità del programma per un periodo di almeno **cinque** ~~dieci~~ anni dopo la chiusura del programma.

Motivazione

La previsione di un periodo di 10 anni per l'obbligo di utilizzo degli strumenti finanziari e delle relative risorse costituisce una impostazione eccessivamente vincolante a causa del lungo arco temporale. Il contesto territoriale e socioeconomico di riferimento, infatti, potrebbero avere subito consistenti cambiamenti, rendendo inadeguate le finalità di utilizzo delle risorse: per tale motivo, si propone di ridurre il periodo a 5 anni.

Emendamento 21

Art. 40 – comma 2

Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari

2. La relazione di cui al paragrafo 1 contiene, per ciascuno strumento finanziario, le informazioni seguenti:

[...]

d) l'importo ~~complessivo del sostegno per programma e priorità e misura destinato allo~~ **impegnato dallo** strumento finanziario **mediante atti giuridicamente vincolanti e l'importo** compreso nelle richieste di pagamento ~~presentate alla Commissione~~. **Entrambi i detti importi sono articolati per categorie di spesa di cui all'art. 35.1 e per programma, priorità o misura.**

e) l'importo ~~complessivo del erogato o impegnato in contratti di garanzia~~ **effettivamente pagato o nel caso di fondi di garanzia impegnato** dallo strumento finanziario ~~a favore dei destinatari finali anche esso articolato per categorie di spesa di cui all'art. 35.1 e per programma, priorità o misura~~ **compreso nelle richieste di pagamento presentate alla Commissione.**

~~f) le entrate dello strumento finanziario e i rimborsi allo stesso;~~

~~g) l'effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e il valore degli investimenti e delle partecipazioni;~~

~~h) il contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori del programma e della priorità interessati.~~

[...]

Motivazioni

Si ritiene opportuno modificare in un'ottica di semplificazione la reportistica riguardante gli strumenti finanziari. (lettere f),g),h).

Si propongono inoltre gli emendamenti alle lettere d) ed e) miranti a rendere rilevante il monitoraggio non solo riguardo alle spese effettivamente sostenute ma anche agli impegni assunti nei confronti dei destinatari.

Emendamento 22

Articolo 42 – comma 1

Composizione del Comitato di Sorveglianza

1. Il comitato di sorveglianza è composto da rappresentanti dell'autorità di gestione e degli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner *associati*, in conformità dell'articolo 5. ~~Ciascun membro del comitato di sorveglianza ha diritto di voto.~~

Il comitato di sorveglianza dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" comprende altresì rappresentanti di ogni eventuale paese terzo partecipante al programma, **posto che questo partecipi finanziariamente al programma.**

Motivazione

Si ritiene che la scelta del regolamento interno del Comitato di sorveglianza e delle sue modalità di lavoro debba essere lasciata in capo allo stesso Comitato come recita l'articolo 42 del regolamento. In quest'ottica non si ritiene opportuno l'obbligo dell'estensione del diritto di voto a tutti i partecipanti del Comitato di Sorveglianza. La modifica proposta è inoltre coerente con l'ultima proposta di compromesso della Presidenza danese.

Inoltre, nell'ambito dell'obiettivo CTE, si suggerisce che possano prendere parte al CdS solo i paesi che contribuiscono finanziariamente al programma.

Emendamento 23

Articolo 44 – commi 6,7

Rapporti di esecuzione

6. La Commissione esamina il rapporto annuale di esecuzione e informa lo Stato membro in merito alle sue osservazioni **e può formulare raccomandazioni per affrontare eventuali problemi che incidono sull'attuazione del programma** entro due mesi dalla data di ricezione dello stesso e in merito al rapporto finale entro cinque mesi dalla data di ricezione dello stesso. **In tal caso, l'autorità di gestione informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure correttive adottate.** Ove la Commissione non esprima osservazioni **o non formuli nessuna raccomandazione** entro i termini stabiliti, i rapporti s'intendono accettati.

~~7. La Commissione può formulare raccomandazioni per affrontare eventuali problemi che incidono sull'attuazione del programma. In tal caso, l'autorità di gestione informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure correttive adottate.~~

Motivazione

Gli emendamenti proposti chiariscono che le raccomandazioni della CE sui problemi riscontrati in fase di attuazione sono strettamente correlate ai tempi di trasmissione del Rapporto annuale di esecuzione, nel dettaglio si propone di far corrispondere la tempistica di invio da parte della CE di raccomandazioni sull'attuazione con quella delle osservazioni sul rapporto di esecuzione, dato che entrambe hanno come documento di base il rapporto annuale di esecuzione.

Emendamento 24

Articolo 47 – comma 2

Disposizioni generali

[...]

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, l'impatto dei programmi può essere anche valutato in relazione ad altri aspetti ritenuti rilevanti in base alle specificità socioeconomiche di un dato territorio.

Motivazione

È importante che le valutazioni d'impatto possano esplorare anche altri aspetti ugualmente importanti secondo l'approccio "oltre il PIL" come descritto nel parere *Misurare il progresso non solo con il PIL*.

Emendamento 25

Articolo 48 – commi 3 e 4

Valutazione ex ante

3. Le valutazioni ex ante prendono in esame quanto segue:

[...]

d) la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con il quadro strategico comune, il contratto di partenariato ~~e le raccomandazioni specifiche per paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato, e le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato;~~

j) ~~l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni;~~

k) ~~l'idoneità delle tappe fondamentali selezionate per il quadro di riferimento dei risultati;~~

l) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire la discriminazione *comprese le misure per rimuovere le barriere che impediscono l'accesso da parte delle persone con disabilità;*

[...]

ma) i passi intrapresi per coinvolgere i partners in linea con l'Articolo 4 (4) e l'Articolo 5.

4. La valutazione ex ante ~~comprende~~, ove appropriato, ~~i requisiti per tenere~~ **tiene** conto degli esiti della valutazione ambientale strategica stabiliti in ~~esecuzione~~ **attuazione** della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Motivazione

Si ritiene, in coerenza con le motivazioni addotte dal CdR in relazione alla proposta di eliminazione delle lettere J e K del comma 3, che la valutazione ex-ante non possa contenere elementi non quantificabili adeguatamente prima dell'attivazione dei programmi o che vengono già riportati in altri documenti (es.: sistema di gestione e controllo; contratto di partenariato). A tal fine si propone di eliminare alcune informazioni evidenziate nel testo.

Nella stessa direzione si suggerisce un ridimensionamento della valutazione ex ante, non solo per il fatto che indicatori e target della nuova programmazione sono differenti da quella attuale (ove, per esempio, quelli relativi alle emissioni di carbonio non ci sono), ma anche in considerazione del difficile reperimento dei dati riguardanti le nuove tematiche e le nuove priorità che rende poco significativa la valutazione ex-ante dei risultati intermedi.

Alla lettera d) Si propone altresì di eliminare il rimando all'esame di coerenza con le raccomandazioni specifiche ex artt. 121 e 48 del Trattato, in quanto la politica di coesione attuata a livello regionale non può essere condizionata e subordinata al rispetto di impegni assunti a livello centrale.

La formulazione proposta per il punto 4 è infine finalizzata ad evidenziare che la VAS è un processo più ampio della valutazione ex ante sia come attività (comprende, oltre l'elaborazione di un rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni) sia come fase temporale (accompagna l'elaborazione del programma e prosegue nella sua fase attuativa attraverso il monitoraggio ambientale previsto dalla Direttiva).

Emendamento 26

Articolo 54

Interventi generatori di entrate

1. Le entrate nette generate al termine di un intervento nell'arco di un periodo di riferimento specifico sono determinati in anticipo con uno dei seguenti metodi:

[...]

b) [...]

~~Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 P per quanto concerne la definizione della percentuale forfettaria di cui alla lettera a) si seguono i seguenti tassi forfettari: che precede~~

c) nel caso di investimenti in infrastrutture generatori di entrate nette consistenti, non può superare:

i) il 40 % del costo totale ammissibile nelle regioni cui si applica l'obiettivo convergenza a cui può aggiungersi una maggiorazione massima del 10 % negli Stati membri nei quali interviene il Fondo di coesione;

ii) il 30 % del costo totale ammissibile nelle regioni in transizione;

iii) il 25 % del costo totale ammissibile nelle zone cui si applica l'obiettivo competitività;

iv) a tali tassi può essere applicata una maggiorazione destinata a forme di finanziamento che non siano aiuti diretti; tale maggiorazione non può comunque essere superiore al 10 % del costo totale ammissibile;

d) Nel caso di investimenti alle imprese, la partecipazione non può superare:

i) il 35 % del costo totale ammissibile nelle regioni cui si applica l'obiettivo convergenza;

ii) il 25 % del costo totale ammissibile nelle regioni in transizione;

iii) il 15 % del costo totale ammissibile nelle zone cui si applica l'obiettivo competitività;

iv) nel caso di investimenti nelle piccole e medie imprese, a tali tassi può essere applicata una maggiorazione destinata a forme di finanziamento diverse da aiuti diretti; tale maggiorazione non può comunque essere superiore al 10 % del costo totale ammissibile.

Motivazione

Si ritiene preferibile il ripristino delle regole vigenti nel periodo 2000-2006, che prevedevano l'applicazione di un tasso d'intervento specifico (ridotto) ed unico per i progetti generatori di entrate al fine di non scoraggiare i portatori di progetti.

Emendamento 27

Articolo 55 – commi 1, 6, 9

Ammissibilità

1. L'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatti salvi i **progetti nell'ambito dell'obiettivo della cooperazione territoriale o le** norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun Fondo, o sulla base degli stessi.

[...]

~~6. Le entrate nette generate direttamente da un intervento nel corso della sua attuazione e di cui non si sia tenuto conto al momento dell'approvazione dell'intervento stesso vengono dedotte dalle spese ammissibili dell'intervento nella richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario. Questa norma non si applica agli strumenti finanziari e ai premi.~~

[...]

9. Per i progetti nell'ambito dell'obiettivo della cooperazione territoriale, la Commissione stabilisce un regime di aiuti separato al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza tra operatori.

Motivazione

Si propone di eliminare il paragrafo 6 al fine di non appesantire le verifiche nel corso dell'attuazione degli interventi. Inoltre propone l'inserimento di un nuovo paragrafo sui progetti di cooperazione territoriale chiedendo un regime specifico perché l'applicazione di diverse regole nazionali rappresenterebbe un ostacolo amministrativo troppo elevato.

Emendamento 28

Articolo 57 – comma 4

Forme di sovvenzioni

[...]

4. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti sulla base di, **una delle seguenti modalità:**

[...]

Motivazione

Le Regioni hanno evidenziato l'importanza che le modalità di determinazione delle tabelle di costi unitari, delle somme forfettarie o dei tassi forfettari previste al comma 4 dell'art. 57 siano effettivamente delle opzioni e non un obbligo, ed hanno quindi condiviso la proposta di modifica della Presidenza danese.

Emendamento 29

Articolo 58

Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in relazione alle sovvenzioni

Laddove l'esecuzione di un intervento dia origine a costi indiretti, questi ultimi si possono calcolare forfettariamente in uno dei seguenti modi:

- a) un tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti ammissibili, ~~calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di intervento e beneficiario;~~
- b) un tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale;
- c) un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di intervento e beneficiario.

Motivazioni

Alla lettera a) è precisato che il tasso forfettario deve essere calcolato sulla base di un metodo giusto equo e verificabile oppure di un metodo applicato a meccanismi di sovvenzione nazionali, mentre alla lettera b) nulla è previsto rispetto alla metodologia. Poiché sono entrambi tassi massimali (“fino a”) previsti già nel regolamento, le Regioni concordano di chiedere l’eliminazione del riferimento al metodo di calcolo alla lett. a).

Si segnala che, tra le altre modifiche, la presidenza danese propone di specificare che nel caso dell’applicazione della lettera b), lo SM non debba eseguire calcoli per determinare il tasso. Questa proposta potrebbe essere avanzata anche dalle Regioni.

Emendamento 30

Articolo 60 – comma 2 – lettera b)

Ammissibilità degli interventi a seconda dell'ubicazione

[...]

2. L'autorità di gestione può accettare che un intervento si svolga al di fuori dell'area del programma ma sempre all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'intervento è a vantaggio dell'area del programma;

b) l'importo complessivo destinato dal programma a interventi ubicati fuori dall'area del programma ~~è di un minimo dell'1% fino ad un massimo del~~ **non supera il 10%** del sostegno del FESR, del Fondo di coesione o del FEAMP a livello di priorità o il 3% del sostegno del FEASR a livello del programma;

[...]

Motivazioni

Le Regioni esprimono una riserva nei confronti della proposta di emendamento del PE nella versione del 7 maggio poiché non è condivisa l’obbligatorietà di allocare un minimo di risorse da destinarsi per operazioni al di fuori dell’area del programma.

Emendamento 31

Articolo 64 – commi 1, 3 e 5

Accreditamento e coordinamento

1. A norma dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento finanziario, ciascun organismo responsabile della gestione e del controllo della spesa nell'ambito dei Fondi del QSC è accreditato con decisione formale di un'autorità di accreditamento a livello ministeriale. **Tali organismi, per i programmi operativi i cui Sistemi di Gestione e Controllo sono stati ritenuti affidabili a seguito degli audit avvenuti nel precedente ciclo di programmazione, possono essere**

considerati accreditati automaticamente, a condizione che nei contenuti del Programma operativo di cui all'art. 24, ne vengano descritti gli elementi essenziali.

[...]

~~3. L'accredito si fonda sul parere di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità dell'organismo con i criteri di accreditamento. L'organismo di audit indipendente svolge il proprio compito in conformità degli standard internazionalmente riconosciuti.~~

[...]

Motivazioni

Si propone l'eliminazione del comma 3 per evitare la moltiplicazione di organismi e soggetti che renderebbero ancor più complesso il sistema di gestione e controllo.

Tale modifica va ad incidere sugli altri articoli in cui si fa riferimento all'autorità di accreditamento, ad esempio l'articolo 87 relativo ai PO – comma 2, lettera h), punti i).

Le Regioni evidenziano l'importanza che l'accredito sia a livello di sistema e non di autorità.

Si ritiene necessario che la spinta verso la semplificazione investa anche le procedure di progettazione ed approvazione del Sistema di Gestione e Controllo. Alla luce dell'esperienza maturata nel presente periodo di programmazione, è necessario snellire l'iter burocratico per velocizzare le procedure approvative e non ritardare l'avvio dei Programmi Operativi.

Si richiama al rischio che l'istituzione di un organismo di Accredito delle Autorità di Gestione a livello ministeriale, come desumibile dall'art. 64, possa rappresentare un ulteriore appesantimento delle procedure in antitesi ad una logica di semplificazione, soprattutto se l'introduzione di tale organismo costituisce il mero inserimento di un ulteriore livello di controllo, che non viene controbilanciato dallo sgravio di adempimenti attualmente previsti.

Emendamento 32

Articolo 67 – comma 2

Norme comuni per i pagamenti

[...]

~~2. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo annuale, ove applicabile e, del saldo finale.~~

[...]

Motivazioni

Si propone l'eliminazione del riferimento al "saldo annuale" poiché introduce un principio di liquidazione annuale dei conti (chiusura annuale). Si ritiene che la proposta di una procedura annuale di liquidazione dei conti corrisponda in realtà ad una chiusura annuale dei conti, il che aumenterà gli oneri amministrativi poiché introduce correzioni finanziarie obbligatorie per le irregolarità riscontrate dalla Commissione europea e/o dalla Corte dei conti UE e riduce la flessibilità insita nella procedura di dichiarazione e sostituzione di spese "in eccesso" attualmente in vigore per il periodo 2007-2013.

Emendamento 33

Articolo 75 – comma 1 – lettera a)
Presentazione di informazioni

1. Entro il 1° febbraio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile lo Stato membro presenta alla Commissione i documenti e le informazioni seguenti in conformità dell'articolo 56 del regolamento finanziario:

a) i bilanci annuali certificati degli organismi accreditati competenti ai sensi dell'articolo 64, **nel caso in cui l'Autorità di Certificazione abbia optato per la procedura del bilancio annuale di cui all'articolo 128;**

[...]

Motivazioni

Si considera utile, come nel caso dell'attuale periodo di programmazione, che la liquidazione annuale dei conti rimanga una scelta opzionale da parte dell'Autorità di Certificazione. Le scadenze previste dall'articolo 75 appaiono troppo stringenti, e potranno essere difficilmente rispettabili. Per coerenza andrebbe modificato in tal senso anche l'articolo 128 (contenuto dei bilanci annuali).

Emendamento 34

Articolo 82 – comma 2
Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

2. [...]

Le tre categorie di regioni sono determinate in base al rapporto tra il rispettivo PIL pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione **disponibili per l'ultimo triennio** ~~per il periodo 2006-2008~~, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

Motivazione

Si precisa che si dovrebbero utilizzare i dati più recenti a disposizione per stabilire se una regione è ammissibile o meno, e non quelli relativi al periodo 2006-2008, che è precedente alla crisi.

Emendamento 35

Articolo 84 – comma 3
Risorse per gli obiettivi “investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” e “cooperazione territoriale europea”

3. **Indicativamente** in ciascuno Stato membro almeno il ~~25~~ **20** % delle risorse dei Fondi strutturali per le regioni meno sviluppate, il ~~40~~ **35**% di quelle per le regioni in transizione e il ~~52~~ **40**% di quelle per le regioni più sviluppate sono assegnate al FSE. Ai fini della presente disposizione, il sostegno ad uno Stato membro attraverso lo [strumento "aiuti alimentari alle persone indigenti"] è considerato parte della quota di fondi strutturali assegnata al FSE.

[....]

Motivazione

Nel ribadire la necessità di una congrua dotazione di risorse finanziarie al FSE, essenziale al perseguimento degli obiettivi strategici della politica di coesione, le Regioni ritengono opportuno tenere in considerazione i fabbisogni territoriali di ciascuna Regione. Quindi, nel caso in cui le percentuali proposte dalla Commissione per le categorie di regioni fossero mantenute, esse dovrebbero avere carattere indicativo e non vincolante, ad esempio prevedendo che tali soglie minime siano stabilite a livello di gruppi di regioni e non siano vincolanti per la singola regione. Si suggerisce pertanto l'inserimento dell'avverbio "indicativamente" all'inizio del capoverso.

Anche le Regioni europee hanno apprezzato la rilevanza data al FSE nel regolamento ed hanno evidenziato che la scelta delle priorità d'investimento e la ripartizione dei fondi strutturali tra FSE e FESR provenga dalle collettività regionali e dagli enti locali competenti conformemente al principio di sussidiarietà; ritengono tuttavia che le percentuali minime proposte siano troppo alte e ne propongono una riduzione.

Emendamento 36

Articolo 85

Non trasferibilità delle risorse

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non sono trasferibili tra tali categorie di regioni.
2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può accogliere, in circostanze debitamente giustificate legate alla realizzazione di uno o più obiettivi tematici, una proposta formulata da uno Stato membro ~~nell'ambito della prima presentazione del contratto di partenariato di trasferire fino al 2% dello stanziamento complessivo~~ **risorse** destinate a una categoria di regioni ad altre categorie di regioni.

Motivazione

Tale emendamento mira a garantire la possibilità di trasferire risorse tra categorie di regioni in tutto il ciclo della programmazione e senza particolari vincoli, in ragione della volontà di individuare soluzioni che avvantaggino il sistema Paese, garantendo altresì il contributo italiano al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla strategia Europa 2020 ed il raggiungimento dei tetti di spesa annui. Tale emendamento dovrà essere valutato anche alla luce della proposta di regolamento finanziario.

Emendamento 37

Articolo 86 – comma 4

Addizionalità

4. La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali, pubbliche assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" nel periodo in questione è effettuata soltanto negli Stati membri nei quali le regioni meno sviluppate e in transizione coprono almeno il ~~15~~ **20** % della popolazione complessiva.

~~Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate e in transizione coprono almeno il 70 % della popolazione, la verifica è effettuata a livello nazionale.~~

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate e in transizione coprono più del ~~15~~ **20** % e meno del 70 % della popolazione, la verifica è effettuata a livello nazionale e regionale. A tal fine,

detti Stati membri forniscono alla Commissione informazioni in merito alla spesa nelle regioni meno sviluppate e in transizione in ogni fase del processo di verifica.

Motivazione

Si ritiene inutile e ridondante effettuare la verifica in funzione del livello di popolazione, in quanto è di competenza degli Stati membri stabilire le modalità di riscontro di tale principio. Inoltre, che la verifica del rispetto del principio di addizionalità non debba aver luogo negli Stati membri in cui solo una percentuale limitata della popolazione vive in regioni meno sviluppate o in transizione, è senz'altro condivisibile. Peraltro, onde tener conto del principio di proporzionalità e per motivi di semplificazione amministrativa, sarebbe opportuno portare il valore-soglia al 20 %.

Emendamento 38

Articolo 87 – comma 2, lettera c, punti iii) e vi)

Contenuto e adozione dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

2. Un programma operativo stabilisce:

[...]

iii) l'elenco **indicativo** delle città e **delle aree funzionali** nelle quali verranno realizzate azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile. **Tale elenco dovrebbe essere redatto in partenariato con le autorità regionali e locali, con dovuta attenzione ai sistemi istituzionali di ciascun Stato membro al fine di assicurare un giusto accesso ad ogni autorità locale che desideri attuare misure urbane integrate;** la dotazione annuale indicativa a titolo del FESR destinata a tali azioni, comprese le risorse delegate alle città per la gestione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [FESR] e la dotazione annuale indicativa a titolo del FSE per le azioni integrate;

Motivazione

La proposta della Commissione di individuare un numero determinato di città è eccessivamente prescrittiva, si suggerisce pertanto di considerarla indicativa e di definirla in partenariato con le autorità locali e regionali .

Emendamento 39

Articolo 91 – comma 2

Informazioni da presentare alla Commissione

[...]

2. I grandi progetti presentati alla Commissione per l'approvazione figurano, **per quanto possibile,** nell'elenco di grandi progetti di un programma operativo. **I grandi progetti potranno essere approvati anche nel corso del periodo di programmazione. Le spese di un grande progetto potranno essere dichiarate anche prima della stessa approvazione da parte della Commissione.** ~~L'elenco è riesaminato dallo Stato membro o dall'autorità di gestione due anni dopo l'adozione del programma operativo e, su richiesta dello Stato membro, può essere modificato conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, in particolare per inserire I grandi progetti dovranno essere completati~~ ~~la cui data di completamento è prevista~~ entro la fine del 2022.

[...]

Motivazione

Si ritiene che i grandi progetti presentati nel corso del periodo di programmazione possano aver inizio senza attendere l'approvazione della Commissione come proposto nel quadro della programmazione in corso. Si richiede che le spese possano essere dichiarate prima della stessa approvazione del grande progetto da parte della Commissione al fine di non ritardare l'inizio delle operazioni.

Emendamento 40

Articolo 93 – comma 1

Campo d'applicazione

1. Un piano d'azione comune è un intervento definito e gestito in relazione alle realizzazioni e ai risultati che conseguirà. Comprende un gruppo di progetti, ~~che non prevedono la fornitura di infrastrutture~~, realizzati sotto la responsabilità del beneficiario, nell'ambito di uno o più programmi operativi. **Laddove il piano d'azione comune preveda la fornitura di infrastrutture, queste non possono superare gli 8 milioni di euro di costo complessivo.** Le realizzazioni e i risultati di un piano d'azione comune sono convenuti fra lo Stato membro e la Commissione, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici dei programmi operativi e costituiscono la base per il sostegno a titolo dei Fondi. I risultati si riferiscono agli effetti diretti del piano d'azione comune. Il beneficiario è un organismo di diritto pubblico. I piani d'azione comuni non sono considerati grandi progetti.

Motivazione

Si rileva come il piano d'azione comune faciliti soprattutto l'attuazione dell'FSE nell'ambito di azioni precise e circoscritte, rammaricandosi però che il ricorso a tale meccanismo sia reso difficile per il FESR per via dell'esclusione dei progetti d'infrastruttura.

Emendamento 41

Articolo 101 – comma 1

Rapporti di esecuzione per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

1. Entro il 30 ~~aprile~~ **giugno** 2016 ed entro il 30 ~~aprile~~ **giugno** di ogni anno successivo fino al 2022 compreso, lo Stato membro trasmette alla Commissione un rapporto annuale conformemente all'articolo 44, paragrafo 1. Il rapporto presentato nel 2016 copre gli esercizi finanziari 2014 e 2015, nonché il periodo tra la data iniziale di ammissibilità della spesa e il 31 dicembre 2013.

Motivazione

In linea con quanto evidenziato nei recenti testi di compromesso della Presidenza danese, si chiede di non modificare, rispetto al presente ciclo di programmazione, i termini di presentazione del Rapporto annuale di esecuzione; tale richiesta è motivata dalla necessità, per la realizzazione del Rapporto, di consolidare prima i dati finanziari e di esecuzione al 31.12. e su di essi poi costruire analisi puntuali e qualitative che richiedono il coinvolgimento di diversi attori coinvolti nell'implementazione del Programma.

Emendamento 42

Articolo 102 – comma 1
Trasmissione di dati finanziari

Entro il 31 gennaio ~~e, il 30 aprile~~, il 31 luglio ~~e il 31 ottobre~~, l'autorità di gestione trasmette per via elettronica alla Commissione ai fini della sorveglianza, relativamente a ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario:

- a) il costo totale e la spesa pubblica ammissibile degli interventi e il numero di interventi selezionati per il sostegno;
- b) il costo totale e la spesa pubblica ammissibile di contratti o altri impegni legali stipulati **tra le autorità di gestione ed i dai-beneficiari nell'esecuzione degli interventi selezionati per il sostegno**;
- c) la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione.

Motivazione

Si desidera semplificare la trasmissione dei dati finanziari riducendo quest'ultima da 4 a 2 volte l'anno.

Emendamento 43

Articolo 104 - comma 2
Valutazione

~~2. Entro il 31 dicembre 2020, le autorità di gestione presentano alla Commissione, per ciascun programma, un rapporto che sintetizza le conclusioni delle valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione, ivi compresa una valutazione delle realizzazioni e dei risultati principali ottenuti dal programma.~~

~~3~~ **2.** La Commissione effettua valutazioni ex post in stretta collaborazione con gli Stati membri e le autorità di gestione.

Motivazione

Si propone l'eliminazione dell'obbligo da parte delle AdG di inviare un rapporto di sintesi delle valutazioni al 31/12/2020 poiché a tale data alcuni degli interventi potrebbero non essere conclusi dato il periodo di ammissibilità della spesa (31/12/2022). Tale rapporto potrebbe pertanto dare solo una visione parziale dei risultati raggiunti. Informazioni in tal senso sono comunque rinvenibili nel Rapporto Annuale di Esecuzione al 31/12/2020.

Emendamento 44

Articolo 105
Informazione e Pubblicità

2. Azioni di sensibilizzazione possono anche essere organizzate dalle istituzioni europee e dagli organi consultivi, al fine di spiegare come funziona la politica di coesione, nonché il suo valore aggiunto per l'Unione europea.

~~2.~~ **3.** Gli Stati membri al fine di garantire la trasparenza nel sostegno dei Fondi mantengono un elenco di operazioni per programma operativo e per Fondo in formato CSV o XML che deve essere

accessibile attraverso il singolo sito web o il portale che fornisce un elenco e una sintesi di tutti i programmi operativi in tale Stato membro.

L'elenco delle operazioni deve essere aggiornato almeno ogni ~~tre~~ **sei** mesi. Le informazioni minime che la lista delle operazioni dovrà contenere è stabilito nell'allegato V.

Motivazione

Sarebbe utile consentire la realizzazione di azioni di sensibilizzazione per sostenere le autorità regionali e locali nelle iniziative dirette a spiegare come funziona la politica di coesione: ex ante, durante l'esecuzione e ex post. Semplificare le procedure di informazione e divulgazione è il fine della modifica.

Emendamento 45

Articolo 110 – comma 3, seconda parte

Determinazione dei tassi di cofinanziamento

[...]

Il tasso di cofinanziamento ~~a livello di ciascun asse prioritario~~ dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" non può superare ~~il 75~~ **l'85 %**. **Per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" nei quali almeno un partecipante appartenga a uno Stato membro il cui PIL medio pro capite nel periodo 2001-2003 è stato inferiore all'85 % della media dell'UE a 25 nello stesso periodo, la partecipazione del FESR non supera l'85 % della spesa ammissibile. Per tutti gli altri programmi operativi, la partecipazione del FESR non è superiore al 75 % del totale della spesa ammissibile cofinanziata dal FESR.**

La partecipazione dei fondi a livello di asse prioritario è stabilita in modo da garantire il rispetto dell'importo massimo della partecipazione dei Fondi e del tasso massimo di partecipazione per Fondo, stabiliti a livello di programma operativo.

Motivazione

Il tasso di cofinanziamento del 75 % proposto per i programmi operativi nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" è inferiore al tasso di cofinanziamento per le regioni meno sviluppate nel quadro dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Ciò rende i programmi di cooperazione territoriale meno attraenti in tali regioni meno sviluppate.

Si chiede che per entrambi gli obiettivi venga stabilito un identico tasso di cofinanziamento dell'85 %. Per salvaguardare la qualità della cooperazione, è necessario mantenere le condizioni in vigore stabilite dal regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006 (regolamento generale), articolo 53, paragrafi 3 e 4.

Al tempo stesso, non si ritiene opportuno che il tasso massimo di cofinanziamento sia fissato a livello di asse prioritario. Tale misura, infatti, non consente di differenziare l'importo del cofinanziamento nel quadro dei singoli assi prioritari con l'obiettivo di incentivare i beneficiari a realizzare alcune priorità strategiche.

Emendamento 46

Articolo 113 - comma 5

5. Per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit possono fare parte della stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico. ~~Tuttavia, per i programmi operativi per i quali l'importo complessivo del sostegno dei Fondi supera 250.000.000 EUR, l'autorità di audit non può appartenere alla stessa autorità pubblica o allo stesso organismo pubblico dell'autorità di gestione, a meno che la Commissione sia giunta, nel precedente periodo di programmazione, alla conclusione di poter fare affidamento sul parere di audit dello Stato membro.~~

Motivazione

La disposizione per cui l'autorità di Audit non può appartenere alla stessa autorità pubblica crea obblighi inutili per i sistemi efficaci ed annulla il lavoro di investimento portato avanti dalle regioni nel creare competenze interne per lo svolgimento delle attività di controllo delle responsabilità della Autorità di Audit. Infatti, come già indicato nel *working document* del PE (14 gennaio), l'obbligo di posizionare l'AdA in un organismo diverso potrebbe creare rischi inutili per i sistemi performanti. In subordine la seconda parte dell'articolo potrebbe essere così modificata: "tuttavia i programmi operativi per i quali l'importo complessivo del sostegno ai fondi supera i 250.000.000 EUR, l'autorità di accreditamento richiede e valuta garanzie di indipendenza rafforzate in capo alle Autorità di Audit".

Emendamento 47

Articolo 114 – comma 2 – lettere d) e comma 4 – lettera e) e comma 9 Funzioni dell'autorità di gestione

[...]

2. Per quanto concerne la gestione del programma operativo, l'autorità di gestione:

[...]

d) istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascun intervento, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit; ~~ivi compresi i dati su singoli partecipanti agli interventi, se del caso;~~

[...]

4. Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione:

[...]

e) ~~prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione sul funzionamento del sistema di gestione e controllo, sulla legalità e regolarità delle transazioni sottostanti e sul rispetto del principio della sana gestione finanziaria, unitamente a una relazione contenente i risultati dei controlli gestionali effettuati, eventuali carenze individuate nel sistema di gestione e controllo ed eventuali misure correttive adottate.~~

[...]

9. La Commissione adotta atti ~~delegati di esecuzione, in conformità dell'articolo 142,~~ che stabiliscono le norme riguardanti le disposizioni per la pista di controllo di cui al paragrafo 4, lettera d) **compresi i livelli minimi di informazione necessari all'AdG in fase di costruzione del**

Sistema di gestione e controllo e della pista di controllo. Tali informazioni hanno validità per tutto il periodo di programmazione.

[...]

Motivazione

In un'ottica di semplificazione si propone di eliminare il riferimento ai dati relativi ai partecipanti delle operazioni.

Secondo le Regioni le attività relative alla dichiarazione di affidabilità sembrano essere in sovrapposizione con le attività proprie dell'AdA relativamente alle verifiche sul Sistema di gestione e controllo. È quindi necessario riconsiderare le azioni di controllo ed autocontrollo disposte dalla proposta CE. Vi è inoltre il rischio di introdurre un ulteriore documento annuale (dichiarazione di affidabilità di gestione), che comporterebbe una produzione eccessiva di documentazione da parte dell'AdG, responsabile già della redazione del RAE. Pertanto le Regioni propongono l'eliminazione della lettera e).

È inoltre necessario stabilire ad inizio programmazione, da parte della CE, le informazioni minime che le AdG devono avere a disposizione al momento della definizione dei sistemi di gestione e controllo al fine di rendere omogenee e vevoli per tutto il periodo di programmazione tali tipologie di informazioni. Pertanto le Regioni propongono l'aggiunta della frase relativa ai livelli minimi necessari per la costruzione del SIGECO.

Emendamento 48

Articolo 117

Accreditamento e revoca dell'accredito delle autorità di gestione e di certificazione

~~1. L'organismo di accredito adotta una decisione formale per l'accredito delle autorità di gestione e di certificazione che rispettano i criteri di accredito stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati in conformità dell'articolo 142.~~

~~2. La decisione formale di cui al paragrafo 1 si basa su una relazione e su un parere di un organismo di audit indipendente che valuta il sistema di gestione e controllo, compreso il ruolo degli organismi intermedi all'interno dello stesso e la sua conformità agli articoli 62, 63, 114 e 115. L'organismo di accredito valuta se i sistemi di gestione e controllo per il programma operativo siano simili a quelli istituiti per il precedente periodo di programmazione, nonché eventuali prove dell'efficacia del loro funzionamento.~~

~~3. Lo Stato membro presenta alla Commissione la decisione formale di cui al paragrafo 1 entro sei mesi dall'adozione della decisione che adotta il programma operativo.~~

~~4. Qualora l'importo complessivo del sostegno fornito dai Fondi ad un programma operativo superi 250 000 000 EUR, la Commissione può richiedere, entro due mesi dal ricevimento della decisione formale di cui al paragrafo 1, la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente e la descrizione del sistema di gestione e controllo.~~

~~La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dal ricevimento dei documenti.~~

~~Nel decidere se richiedere i documenti, la Commissione valuta se i sistemi di gestione e controllo per il programma operativo siano simili a quelli istituiti per il precedente periodo di programmazione, se l'autorità di gestione svolga anche le funzioni di autorità di certificazione e se esistano prove dell'efficacia del loro funzionamento.~~

Motivazione

Si respinge l'accreditamento di organismi di gestione e di controllo previsto nella proposta della Commissione. L'attuazione della politica di coesione da parte degli Stati membri è in linea con il principio di sussidiarietà nell'UE. In alcuni Stati membri, l'accreditamento dei poteri pubblici da parte di altri poteri pubblici non ha fondamento nel diritto amministrativo e rappresenta un'ingerenza nella sovranità organizzativa degli Stati membri.

Tra l'altro, si riscontra una condivisione di principio anche nel *working document* del PE in cui si evidenzia che il sistema di accreditamento proposto potrebbe determinare rischi elevati poiché ridimensiona il ruolo della CE che, a differenza dell'attuale programmazione, non approva i sistemi di gestione e controllo ex ante.

Emendamento 49

Articolo 118 – comma 4
Cooperazione con le autorità di audit
[...]

4. Per i programmi operativi per i quali la spesa pubblica totale ammissibile non supera i 750 milioni di euro e per i quali il livello di cofinanziamento comunitario non supera il 40 % della spesa pubblica totale, l'autorità di audit non è tenuta a presentare alla Commissione una strategia di audit.

Motivazione

In linea con il Comitato delle regioni si propone di reintrodurre l'ex art. 74 comma 1 del periodo di programmazione 2007-2013, al fine di semplificare in materia di proporzionalità del controllo.

Emendamento 50

Articolo 121 – comma 1 e 3
Domande di pagamento

Le domande di pagamento comprendono, per ciascun asse prioritario:

- a) l'importo totale delle spese ammissibili pagate dal beneficiario nell'attuazione degli interventi, come contabilizzato dall'autorità di certificazione;
- b) l'importo totale del sostegno pubblico relativo all'attuazione degli interventi, come contabilizzato dall'autorità di certificazione;
- e) ~~il corrispondente sostegno pubblico ammissibile che è stato erogato al beneficiario, come contabilizzato dall'autorità di certificazione.~~

[...]

[...]

3. In deroga al paragrafo 2, per quanto riguarda gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, la dichiarazione di spesa può includere gli anticipi corrisposti ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) gli anticipi sono soggetti ad una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita in uno degli Stati membri;
- b) sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione del progetto e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati non oltre tre anni dopo l'anno in cui è stato versato l'anticipo o il 31 dicembre 2022, se anteriore; in caso contrario la successiva dichiarazione di spese è rettificata di conseguenza.

Motivazione

Si ritiene che i dati relativi al sostegno pubblico erogato al beneficiario non debbano essere inclusi in richieste di pagamento inviate alla Commissione. Si propone quindi una semplificazione di queste informazioni.

Si propone l'inserimento nella domanda di pagamento, in coerenza con il presente ciclo di programmazione, anche degli anticipi erogati per la concessioni di aiuti di stato; ciò al fine di poter attivare il meccanismo dei rimborsi comunitari ed evitare problemi di liquidità alle Amministrazioni responsabili dell'attuazione dei Programmi. Si fa presente, a tal proposito, che la maggior parte delle risorse programmabili saranno finalizzate a sostenere il sistema delle PMI attraverso l'erogazione di aiuti di stato.

Emendamento 51

Articolo 122
Pagamento ai beneficiari

Le autorità di gestione si assicurano che i beneficiari ricevano quanto prima ed integralmente l'importo totale del sostegno pubblico ~~e in ogni caso prima dell'inserimento della spesa corrispondente nella domanda di pagamento.~~

Motivazione

Nell'Annex 2 del Documento di risposta della Commissione Europea ai quesiti sulla gestione finanziaria e sui sistemi di gestione e controllo del regolamento generale, viene chiarito che il dato relativo al sostegno pubblico erogato al beneficiario viene richiesto per garantire il rispetto dell'art. 119 (ossia che l'importo erogato al beneficiario sia almeno pari al contributo dei Fondi versato dalla Commissione allo Stato membro entro la chiusura del Programma) e non per l'inserimento della relativa spesa nella domanda di pagamento.

Emendamento 52

Articolo 124 – comma 1
Pagamento del prefinanziamento

1. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:
 - a) nel 2014: 2 % dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione;
 - b) nel 2015: ~~3~~ 4 % dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione;
 - c) nel 2016: ~~3~~ 4 % dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione.

Nel caso di un programma operativo adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.

[...]

Motivazione

~~La proposta che le autorità di gestione paghino i beneficiari prima di richiedere il rimborso alla Commissione richiede una maggiore flessibilità del sistema degli anticipi per consentire alle autorità di gestione di disporre di risorse sufficienti. Si propone al riguardo un aumento della quantità di risorse a titolo di prefinanziamento, che potranno ridurre ulteriormente le difficoltà incontrate da alcuni Stati membri, nel contesto di crisi.~~

Emendamento 53

Articolo 134 – comma 1 – lettera d) – h) comma 2 e comma 3

Sospensione dei pagamenti

1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di assi prioritari o di programmi operativi nei casi in cui:

- a) il sistema di gestione e controllo del programma operativo presenti gravi carenze per le quali non sono state adottate misure correttive;
- b) le spese figuranti in una dichiarazione di spesa siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è stata rettificata;
- c) lo Stato membro non abbia adottato le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 74;
- d) sussistano gravi carenze nella qualità e nell'affidabilità del sistema di sorveglianza o dei dati su indicatori comuni e specifici;
- e) ~~lo Stato membro non abbia intrapreso le azioni indicate nel programma operativo in relazione all'adempimento di una condizionalità ex ante;~~
- f) ~~da una verifica dei risultati emerga che un asse prioritario non ha conseguito le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati;~~
- g) ~~lo Stato membro non risponda o non risponda in modo soddisfacente a norma dell'articolo 20, paragrafo 5;~~
- h) ~~sussista uno dei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 6, lettere da a) a e).~~

~~2. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni.~~

~~3. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi quando lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.~~

Motivazione

Si ritiene giustificabile il principio della sospensione di tutto o parte dei pagamenti intermedi da parte della Commissione solo in casi di grave inadempimento del sistema di gestione e controllo.

Emendamento 54

Articolo 140 – comma 1

Proporzionalità in materia di controllo dei Programmi operativi

1. Gli interventi per i quali la spesa totale ammissibile non supera **250 000** ~~400 000~~ EUR non sono soggetti a più di un audit ~~da parte dell'autorità di audit o della Commissione~~ prima della chiusura di tutte le spese interessate ai sensi dell'articolo 131. Altri interventi non sono soggetti a più di un audit per periodo contabile ~~da parte dell'autorità di audit e della Commissione~~ prima della chiusura di tutte le spese interessate ai sensi dell'articolo 131. Queste disposizioni lasciano impregiudicato il paragrafo 4.

[...]

Motivazione

Al fine di assicurare una reale proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi si propone che gli interventi per i quali la spesa totale ammissibile non supera i 250 000 euro non siano soggetti a più di un audit.

Roma, 22 maggio 2012

Proposte di emendamenti all'allegato IV sulla Condizionalità ex ante

LEGENDA:

- 1) Su ciascuna condizionalità sulla quale le Regioni hanno condiviso proposte di modifiche e/o integrazioni è riportato il testo dell'allegato IV, con evidenziate *in corsivo grassetto* le modifiche proposte dal Parlamento e **in grassetto** gli inserimenti di testo proposti dalle Regioni e ~~in barrato~~ le proposte di espunzione dal testo.

ALLEGATO IV

Condizionalità tematiche ex ante punti 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Obiettivi tematici	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (obiettivo R&S) (articolo 9, punto 1)	1.1. <i>Ricerca e innovazione</i> : esistenza di un approccio strategico strategia alla ricerca e innovazione a livello nazionale o regionale per una specializzazione intelligente in linea con il programma di riforma nazionale, che esercita un effetto leva sulla spesa privata in ricerca e innovazione ed è conforme alle caratteristiche di sistemi efficaci di ricerca e di innovazione ai livelli nazionale e regionale.	<ul style="list-style-type: none"> - Disponibilità di un approccio strategico strategia alla ricerca e innovazione nazionale o regionale per la specializzazione intelligente che: <ul style="list-style-type: none"> - si basi sull'analisi SWOT (punti di forza, debolezza, opportunità e minacce) per concentrare le risorse su una serie limitata di priorità di ricerca e innovazione, tenendo conto – laddove disponibili – delle valutazioni delle esperienze pregresse; - definisca misure per stimolare gli investimenti privati in RST; - preveda un sistema di controllo e riesame - Lo Stato membro ha adottato un quadro che definisce le risorse di bilancio disponibili per la ricerca e l'innovazione; - Lo Stato membro ha adottato un piano pluriennale per la programmazione di bilancio e la definizione delle priorità di investimento in rapporto alle priorità UE (Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca – ESFR).

2. Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la	2.1. <i>Crescita digitale</i> : esistenza, all'interno dell'approccio strategico strategia nazionale o regionale all'innovazione per la specializzazione intelligente, di un capitolo dedicato esplicitamente alla crescita digitale, per stimolare la domanda di servizi privati e pubblici accessibili, di buona	<p>La strategia di innovazione nazionale o regionale per la specializzazione intelligente prevede un capitolo dedicato alla crescita digitale, contenente quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - programmazione di bilancio e definizione delle azioni prioritarie mediante l'analisi SWOT in linea con il quadro di valutazione dell'agenda digitale europea; - analisi del sostegno equilibrato a domanda e offerta di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC); - obiettivi misurabili per gli esiti degli interventi in materia di alfabetizzazione digitale, competenze, e
--	--	---

<p>qualità delle medesime (obiettivo banda larga) (articolo 9, punto 2)</p>	<p>qualità e interoperabili consentiti dalle TIC e aumentarne la diffusione tra cittadini, compresi i gruppi vulnerabili, imprese e pubbliche amministrazioni, anche con iniziative transfrontaliere.</p>	<p>inclusione, e accessibilità e sanità (e health), conformi alle pertinenti strategie settoriali nazionali o regionali esistenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - valutazione della necessità di rafforzare lo sviluppo delle capacità nelle TIC.
	<p>2.2 <i>Infrastruttura di reti di accesso di nuova generazione (NGA)</i>: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'UE di accesso a Internet ad alta velocità, e di favorire la coesione territoriale e concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità adeguata in conformità delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili.</p>	<p>Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti NGA che contenga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un piano di investimenti in infrastrutture attraverso l'aggregazione della domanda e una mappatura di infrastrutture e servizi regolarmente aggiornata; - modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro; - misure per stimolare gli investimenti privati.
<p>3. Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese (PMI) (articolo 9, punto 3)</p>	<p>3.1. Azioni specifiche per l'attuazione efficace dello Small Business Act (SBA) e del suo Riesame del 23 febbraio 2011 compreso il principio "Pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First).</p>	<p>Le azioni specifiche comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un meccanismo di controllo per garantire l'attuazione dello SBA, compreso un organismo incaricato di coordinare le questioni relative alle PMI ai diversi livelli amministrativi ("rappresentante delle PMI"); - misure per ridurre i tempi di costituzione di un'impresa a tre giorni lavorativi e il relativo costo a 100 EUR; - misure per ridurre a tre mesi il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa; - un meccanismo per la valutazione sistematica dell'impatto della legislazione sulle PMI applicando un "test PMI" e tenendo conto, se del caso, delle diverse dimensioni delle imprese.
	<p>3.2. Recepimento nell'ordinamento giuridico interno della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Recepimento della direttiva a norma dell'articolo 12 della stessa (entro il 16 marzo 2013).

Obiettivi tematici	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
<p>4. Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori</p>	<p>4.1. Efficienza energetica: recepimento nell'ordinamento giuridico interno della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia in conformità all'articolo 28 della stessa.</p> <p>Osservanza dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020.</p> <p>Recepimento nell'ordinamento giuridico interno della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.</p> <p>Recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.</p>	<p>1.- Attuazione dei requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia in linea con gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 della direttiva 2010/31/UE</p> <p>1.1 - adozione delle misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica nell'edilizia conformemente all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE;</p> <p>1.2. realizzazione del tasso di ristrutturazione degli edifici pubblici richiesto;</p> <p>2. agli utenti finali viene fornito un contatore individuale;</p> <p>3. promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento a norma della Direttiva 2004/8/CE.</p>

	<p>4.2 <i>Energie rinnovabili:</i> recepimento nell'ordinamento giuridico interno della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lo Stato membro ha posto in essere regimi di sostegno trasparenti, stabilito priorità in materia di accesso alle reti e di dispacciamento, e pubblicato norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici. • Lo Stato membro ha adottato un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili a norma dell'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE • Adozione dei Piani d'azione nazionale per le energie rinnovabili e delle procedure, regolamentazioni e codici previsti rispettivamente dagli articoli 4 e 13 della direttiva 2009/28/CE.
--	---	---

Motivazione

Con riferimento alla Condizionalità ex-ante 4.1 il criterio di adempimento n. 1.2 (“realizzazione del tasso di ristrutturazione degli edifici pubblici) si presenta come potenzialmente problematico. Si evidenzia infatti una generale difficoltà degli enti pubblici a sostenere i costi per la progressiva riqualificazione energetica degli edifici, che ha condotto a proporre l’inserimento esplicito della ristrutturazione energetica degli stessi edifici fra le priorità di intervento dell’obiettivo tematico n. 4. Si propone pertanto di eliminare il punto 1.2 dai criteri di adempimento delle condizionalità. Si suggerisce altresì di eliminare i criteri n. 2 “dotazione di un contatore individuale agli utenti finali” e n. 3 “promozione dell’efficienza per il riscaldamento e il raffrescamento a norma della Direttiva 2004/8/CE”, dato che la Direttiva 2010/31/CE pone requisiti di efficienza energetica più ambiziosi per gli impianti e i nuovi edifici.

<p>6. Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso sostenibile delle risorse (articolo 9, punto 6)</p>	<p>6.1. <i>Settore delle risorse idriche:</i> esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Lo Stato membro ha garantito il contributo a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE garantendo un accesso equo e a tutti fruibile di questo bene comune. – L'adozione di un piano di gestione dei bacini idrografici per il distretto idrografico in cui avranno luogo gli investimenti in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
	<p>6.2. <i>Settore delle risorse idriche</i></p>	<p>– Lo Stato membro ha riferito alla Commissione in merito ai progressi verso gli obiettivi di cui all'articolo</p>

	<p>attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive in particolare la definizione di piani di gestione dei rifiuti a norma della direttiva e conformemente alla gerarchia dei rifiuti.</p>	<p>11 della direttiva 2008/98/CE, ai motivi di insuccesso e alle azioni previste per conseguire gli obiettivi;</p> <ul style="list-style-type: none"> – lo Stato membro ha garantito che le sue autorità competenti intendono predisporre, a norma degli articoli 1, 4, 13 e 16 della direttiva 2008/98/CE, uno o più piani di gestione dei rifiuti come previsto all'articolo 28 della direttiva; – entro il 12 dicembre 2013, lo Stato membro ha adottato a norma degli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE, programmi di prevenzione dei rifiuti, come disposto all'articolo 29 della direttiva; – lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per conseguire l'obiettivo del 2020 su riutilizzo e riciclaggio a norma dell'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE.
	<p>6.3 Biodiversità: Recepimento nell'ordinamento giuridico interno della Direttiva 92/42/CE e della Direttiva 2009/147/CE concernenti la conservazione degli habitat, della flora e della fauna selvatiche.</p>	

Motivazione

Tra le condizionalità associate all'obiettivo tematico 6 (tutela dell'ambiente) si propone di inserire il richiamo alle Direttive "Habitat" (Direttiva 92/42/CE) e "Uccelli" (Direttiva 2009/147/CE) che istituiscono la rete ecologica europea (Rete Natura 2000), con lo scopo di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat, della flora e della fauna selvatiche.

I criteri di adempimento, che in questa fase non si è in grado di specificare, dovendo riferirli al contesto europeo, dovrebbero riguardare sia il recepimento pieno delle direttive sia la verifica della loro implementazione, in particolare richiedendo che sia stato avviato dallo Stato membro, dove è possibile di concerto con le Regioni, il processo di istituzione della Zone Speciali di Conservazione (ZSC) dotate delle relative misure di conservazione.

<p>7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete (articolo 9, punto 7)</p>	<p>7.1. Strade: esistenza di un piano generale nazionale dei trasporti che prevede La previsione di un'adeguata definizione delle priorità di investimento a favore dei principali assi della rete trans europea (di infrastrutture) di trasporto (RTE-T), della rete generale (investimenti diversi da quelli negli assi principali della RTE-T) e della viabilità secondaria (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale).</p>	<p>– Disponibilità di un piano generale dei trasporti che preveda:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la definizione delle priorità di investimento nei principali assi della rete RTE-T, nella rete generale e nella viabilità secondaria. La definizione delle priorità deve tenere conto del contributo degli investimenti alla mobilità, alla sostenibilità, alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e allo spazio unico europeo dei trasporti; – un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio); – una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici per il piano dei trasporti; – misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.
	<p>7.2. Ferrovia: l'esistenza nel piano generale nazionale dei trasporti di un capitolo espressamente dedicato allo sviluppo delle ferrovie in cui si dà opportuna La determinazione di priorità agli investimenti nei principali assi della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), nella rete generale (investimenti diversi da quelli negli assi principali della TEN-T) e nelle linee secondarie del sistema ferroviario in base ai loro contributi alla mobilità, alla sostenibilità e agli effetti di rete a livello nazionale ed europeo. Gli investimenti coprono asset mobili, interoperabilità e sviluppo delle capacità.</p>	<p>All'interno del piano generale dei trasporti è previsto un capitolo sullo sviluppo della rete ferroviaria, che contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> – un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio); – una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici per il piano dei trasporti; – misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.
<p>8. Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori (obiettivo in materia di</p>	<p>8.1. <i>Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, ivi comprese iniziative locali per l'occupazione e sostegno alla mobilità dei lavoratori:</i> definizione e attuazione di politiche attive per il mercato del lavoro in linea con gli orientamenti in materia di occupazione e gli indirizzi di</p>	<p>I servizi dell'occupazione dispongono delle necessarie capacità per offrire ed effettivamente offrono quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> – servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro; – previsioni e consulenze su opportunità di occupazione a lungo termine create da mutamenti strutturali nel mercato del lavoro, come la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio; – informazioni trasparenti e sistematiche su nuove opportunità di lavoro.

occupazione) (articolo punto 8)	9, massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione, per quanto riguarda le condizioni propizie alla creazione di posti di lavoro.	<ul style="list-style-type: none"> - I servizi dell'occupazione hanno creato reti con datori di lavoro e istituti di istruzione e formazione.
	8.2. <i>Lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese:</i> esistenza di una strategia organica per il sostegno alle nuove imprese, conformemente allo "Small Business Act" e in linea con gli orientamenti in materia di occupazione e gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione, per quanto riguarda le condizioni propizie alla creazione di posti di lavoro.	Una strategia organica che preveda: <ul style="list-style-type: none"> - misure per ridurre i tempi di costituzione di un'impresa a tre giorni lavorativi e il relativo costo a 100 EUR; - misure per ridurre a tre mesi il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa; - azioni per collegare i servizi per lo sviluppo delle imprese e i servizi finanziari (accesso al capitale), compresa l'assistenza a gruppi e aree svantaggiati.
	8.3. <i>Modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro, comprese azioni mirate a favorire la mobilità transnazionale dei lavoratori:</i> <ul style="list-style-type: none"> - modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro in linea con gli orientamenti in materia di occupazione; - riforme delle istituzioni del mercato del lavoro precedute da una chiara strategia e da una valutazione ex ante che comprenda la dimensione di genere. 	<ul style="list-style-type: none"> - Azioni per riformare i servizi di promozione dell'occupazione, mirate a dotarli della capacità di offrire quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> - servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro; - consulenze su opportunità di occupazione a lungo termine create da mutamenti strutturali nel mercato del lavoro, come la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio; - informazioni trasparenti e sistematiche su nuove opportunità di lavoro accessibili a livello dell'Unione. - La riforma dei servizi dell'occupazione comprende la creazione di reti con datori di lavoro e istituti di istruzione e formazione.
	8.4. <i>Invecchiamento attivo e in buona salute:</i> definizione e attuazione di politiche per l'invecchiamento attivo in linea con gli orientamenti in materia di occupazione.	<ul style="list-style-type: none"> - Azioni per affrontare le sfide dell'invecchiamento attivo e in buona salute: - coinvolgimento dei soggetti interessati nella definizione e attuazione di politiche a favore dell'invecchiamento attivo; - lo Stato membro prevede misure per promuovere l'invecchiamento attivo al fine di ridurre il pensionamento anticipato.

	<p>8.5 <i>Adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori al cambiamento</i>: esistenza di politiche mirate a favorire l'anticipazione e la gestione efficace del cambiamento e della ristrutturazione a tutti i livelli pertinenti (nazionale, regionale, locale e settoriale).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Disponibilità di strumenti efficaci per sostenere le parti sociali e le autorità pubbliche nello sviluppo di approcci proattivi al cambiamento e alla ristrutturazione.
<p>9. Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente (obiettivo istruzione) (articolo 9, punto 10)</p>	<p>9.1. <i>Abbandono scolastico</i>: esistenza di una strategia globale intesa a ridurre l'abbandono scolastico (ESL) conformemente alla raccomandazione del Consiglio del 28 giugno 2011 sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Esistenza di un sistema strumenti per la raccolta e l'analisi di dati e informazioni sull'abbandono scolastico a livello nazionale, regionale e locale, che: <ul style="list-style-type: none"> - fornisca un supporto di dati di fatto sufficiente per elaborare politiche mirate; - venga usato sistematicamente per tenere sotto controllo gli sviluppi ai rispettivi livelli. - Esistenza di una strategia sull'abbandono scolastico, che: <ul style="list-style-type: none"> - si basi su dati di fatto; - sia globale (copra tutti i settori dell'istruzione, compreso lo sviluppo della prima infanzia) e tratti adeguatamente misure di <u>Preveda, ove possibile, misure adeguate a garantire la prevenzione, l'intervento e compensazione dell'abbandono scolastico;</u> - indichi obiettivi coerenti con la raccomandazione del Consiglio sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico; - sia intersettoriale e coinvolga e coordini tutti i settori politici e le parti interessate che sono rilevanti per affrontare l'abbandono scolastico.
	<p>9.2. <i>Istruzione superiore</i>: esistenza di strategie un approccio strategico nazionale o regionale per aumentare il numero di studenti che conseguono un diploma di istruzione terziaria per innalzare la qualità e l'efficienza dell'istruzione terziaria in linea con la comunicazione della Commissione del 10 maggio 2006 "Portare avanti l'agenda di modernizzazione delle università: istruzione, ricerca e innovazione".</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Esistenza di una strategia un approccio strategico nazionale o regionale per l'istruzione terziaria contenente almeno due delle misure principali seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - misure per favorire la partecipazione e aumentare il numero di diplomati che: <ul style="list-style-type: none"> - migliorino l'orientamento fornito a potenziali studenti; - aumentino la partecipazione all'istruzione superiore tra i gruppi a basso reddito e altri gruppi sottorappresentati, con particolare riguardo ai gruppi maggiormente vulnerabili; - promuovano la partecipazione di discenti adulti; - (ove necessario) riducano i tassi di abbandono/migliorino i tassi di completamento degli studi; - misure per aumentare la qualità che: <ul style="list-style-type: none"> - incoraggino l'innovazione nei contenuti e nella definizione dei programmi; - promuovano standard elevati di qualità nell'insegnamento;

		<ul style="list-style-type: none"> - misure per aumentare l'occupabilità e l'imprenditorialità che: <ul style="list-style-type: none"> - incoraggino lo sviluppo di "competenze trasversali", compresa l'imprenditorialità in tutti i programmi di istruzione superiore; - riducano le differenze di genere in termini di scelte accademiche e professionali e incoraggino gli studenti a scegliere carriere in settori in sono scarsamente rappresentati, al fine di ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro; - garantiscano un insegnamento consapevole che tenga conto dei risultati della ricerca e degli sviluppi delle prassi aziendali.
	<p>9.3. <i>Apprendimento permanente:</i> esistenza di un quadro politico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente in linea con gli orientamenti politici a livello dell'Unione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Esistenza di un quadro politico nazionale o regionale per l'apprendimento permanente che preveda: <ul style="list-style-type: none"> - misure a sostegno dell'apprendimento permanente e del miglioramento delle competenze e che possano prevedere prevedano il coinvolgimento, anche tramite partenariati, di parti interessate, comprese parti sociali e associazioni della società civile; - misure per un efficace sviluppo delle competenze dei giovani che seguono una formazione professionale, degli adulti, delle donne che rientrano nel mercato del lavoro, dei lavoratori scarsamente qualificati e anziani e di altri gruppi svantaggiati; - misure per ampliare l'accesso all'apprendimento permanente, anche attraverso l'utilizzo efficace di strumenti di trasparenza (Quadro europeo delle qualifiche, Quadro nazionale delle qualifiche, Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale, Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale) e lo sviluppo e l'integrazione di servizi per l'apprendimento permanente (istruzione e formazione, orientamento, convalida); - misure per migliorare la pertinenza dell'istruzione e della formazione e per adeguarle alle esigenze di gruppi mirati di destinatari.

Motivazione.

Al fine di ampliare il ventaglio dei possibili strumenti potenzialmente utilizzabili nel contrasto alla dispersione scolastica si ritiene importante precisare che la condizionalità relativa all'esistenza di una strategia globale intesa a ridurre l'abbandono scolastico (ESL) può essere soddisfatta attraverso il concorso di più strumenti e non solo con la presenza di un sistema specifico e dedicato.

<p>10. Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà (obiettivo povertà) (articolo 9, punto 9)</p>	<p>10.1 <i>Inclusione attiva – Integrazione di comunità emarginate come i Rom:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – esistenza e attuazione di una strategia o approccio strategico nazionale per la riduzione della povertà conformemente alla raccomandazione della Commissione del 3 ottobre 2008 relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro e agli orientamenti in materia di occupazione. – Esistenza di una strategia nazionale per l'inclusione dei Rom in conformità del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom. – Sostegno alle parti interessate nell'accesso ai Fondi. 	<ul style="list-style-type: none"> – Disponibilità di una strategia nazionale per la riduzione della povertà che: <ul style="list-style-type: none"> – si basi su dati di fatto. A tal fine è necessario un sistema di raccolta e analisi di dati e informazioni che fornisca elementi sufficienti per elaborare politiche di riduzione della povertà. Questo sistema è utilizzato per tenere sotto controllo gli sviluppi; – sia conforme all'obiettivo nazionale relativo a povertà ed esclusione sociale (come definito nel programma nazionale di riforma), che comprende l'ampliamento delle opportunità di occupazione per i gruppi svantaggiati; – contenga una mappatura della concentrazione territoriale al di là del livello regionale/NUTS 3 dei gruppi emarginati e svantaggiati, compresi i Rom; – dimostri che parti sociali e parti interessate sono coinvolte nella progettazione dell'inclusione attiva; – comprenda misure per passare dall'assistenza residenziale all'assistenza diffusa sul territorio; – indichi in modo chiaro misure volte a prevenire e combattere la segregazione in tutti i campi. – Esistenza di una strategia nazionale per l'inclusione dei Rom che: <ul style="list-style-type: none"> – stabilisca obiettivi nazionali raggiungibili per l'integrazione dei Rom al fine di colmare il divario che li divide dal resto della popolazione. Tali obiettivi devono affrontare almeno uno dei quattro obiettivi dell'UE per l'integrazione dei Rom, relativi all'accesso all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio; – sia coerente con il programma nazionale di riforma; – identifichi ove possibile pertinente le zone microregioni svantaggiate o i quartieri ghetto in cui vivono le comunità più svantaggiate, utilizzando indicatori socioeconomici e territoriali già disponibili (es. livello di istruzione molto basso, disoccupazione di lungo periodo, ecc.); – assegni finanziamenti sufficienti a carico dei bilanci nazionali, cui si aggiungeranno, se del caso, finanziamenti internazionali e dell'UE; – comprenda rigorosi metodi di controllo per valutare l'impatto delle azioni di integrazione dei Rom e un meccanismo di revisione per l'adattamento della strategia; – sia progettata, attuata e monitorata in stretta cooperazione e in costante dialogo con la società civile dei Rom e con le autorità regionali e locali; – contenga un punto di contatto nazionale per la strategia nazionale di integrazione dei Rom con l'autorità per coordinare lo sviluppo e l'attuazione della strategia. – Sostegno alle parti interessate per la presentazione di proposte di progetti e per l'attuazione e la gestione dei progetti selezionati.
	<p>10.2. <i>Sanità:</i> esistenza di una strategia un approccio strategico a livello nazionale o regionale per la sanità che garantisca l'accesso a servizi sanitari di qualità e la sostenibilità economica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Esistenza di una strategia nazionale o regionale per la sanità che: <ul style="list-style-type: none"> – preveda misure coordinate per migliorare ed estendere l'accesso a servizi sanitari di qualità; – preveda misure per stimolare l'efficienza nel settore sanitario, anche con l'introduzione di tecnologie, modelli di erogazione dei servizi e infrastrutture innovativi ed efficaci;

		<ul style="list-style-type: none"> - preveda un sistema di controllo e riesame. - Lo Stato membro o la regione ha adottato un quadro che delinea le risorse di bilancio disponibili per l'assistenza sanitaria.
<p>11. Rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa pubblica efficiente: (articolo 9, punto 11)</p>	<p><i>Efficienza amministrativa degli Stati membri:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - esistenza di una strategia intesa a rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro, compresa una riforma dell'amministrazione pubblica. 	<ul style="list-style-type: none"> - È stata elaborata ed è in corso di attuazione una strategia intesa a rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro, o della Regione che comprenda: <ul style="list-style-type: none"> - analisi e pianificazione strategica di azioni di riforma giuridica, organizzativa e/o procedurale; - sviluppo di sistemi di gestione della qualità; - azioni integrate per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure amministrative; - sviluppo e attuazione di strategie e politiche in materia di risorse umane riguardanti i piani di assunzione e i percorsi di carriera del personale, il rafforzamento delle competenze e delle risorse; - sviluppo di competenze a tutti i livelli; - sviluppo di procedure e strumenti per il controllo e la valutazione.

Condizionalità tematiche ex ante punti 2, 4, 5, 6

Area	Condizionalità ex-ante	Criteri di adempimento
2. Parità di genere	Esistenza di una strategia <i>per raggiungere gli obiettivi di parità di genere dell'UE</i> e di un meccanismo che ne garantisca l'attuazione efficace <i>attraverso il mainstreaming di genere ed azioni specifiche.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - L'attuazione e l'applicazione efficaci di una strategia esplicita per la promozione della parità di genere sono garantite da: <ul style="list-style-type: none"> - un sistema per la raccolta e l'analisi di dati e indicatori suddivisi in base al sesso, per lo sviluppo di politiche di genere basate su dati di fatto; - un piano e criteri ex-ante per l'integrazione di obiettivi di parità di genere attraverso norme e orientamenti in materia di genere per tutti Fondi coperti dal CPR; - meccanismi di attuazione che, nella preparazione, nel monitoraggio e nella valutazione degli interventi, coinvolgano le competenze pertinenti e un organismo che si occupa di questioni di genere.
4. Appalti pubblici	Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE e la loro idonea supervisione e vigilanza.	<ul style="list-style-type: none"> - L'attuazione e applicazione efficaci della direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2004/17/CE sono garantite da: <ul style="list-style-type: none"> - il pieno recepimento delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE; - dispositivi istituzionali per l'attuazione, l'applicazione e la supervisione della normativa UE in materia di appalti pubblici; - misure di idonea supervisione e vigilanza a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti e adeguatezza delle relative informazioni; - una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi; - misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della normativa UE in materia di appalti pubblici.
5. Aiuti di Stato	Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci della normativa UE in materia di aiuti di Stato.	<ul style="list-style-type: none"> - L'attuazione e l'applicazione efficaci della normativa UE in materia di aiuti di Stato sono garantite da:

		<ul style="list-style-type: none"> - dispositivi istituzionali per l'attuazione, l'applicazione e la supervisione della normativa UE in materia di aiuti di Stato; - una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi; - misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della normativa UE in materia di appalti pubblici.
6. Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS)	Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS in conformità alla direttiva 85/337/CEE, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e con la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.	<ul style="list-style-type: none"> - L'attuazione e l'applicazione efficaci della legislazione ambientale dell'Unione sono garantite da: <ul style="list-style-type: none"> - il recepimento completo e corretto delle direttive VIA e VAS; - dispositivi istituzionali per l'attuazione, l'applicazione e la supervisione delle direttive VIA e VAS; - una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS; - misure per garantire una sufficiente capacità amministrativa.

Roma, 22 maggio 2012